



Ordinanza sulla promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili (Ordinanza sulla promozione dell'energia, OPEn)

del 1° novembre 2017

Il Consiglio federale svizzero,
vista la legge del 30 settembre 2016¹ sull'energia (LEne),
ordina:

Capitolo 1: Disposizioni generali

Art. 1 Oggetto

La presente ordinanza disciplina la promozione della produzione di elettricità generata a partire da energie rinnovabili finanziata dal supplemento di rete di cui all'articolo 35 LEne.

Art. 2 Definizioni

Nella presente ordinanza s'intende per:

- a. *impianto ibrido*: un impianto che sfrutta più vettori di energia rinnovabile per la produzione di energia elettrica;
- b. *biomassa*: qualsiasi materiale organico prodotto direttamente o indirettamente attraverso la fotosintesi, e che non ha subito trasformazioni dovute a processi geologici; ne fanno parte anche tutti i prodotti secondari e sottoprodotti, residui e rifiuti il cui contenuto energetico proviene dalla biomassa;
- c. *gas biogeno*: il gas prodotto dalla biomassa;
- d. *produzione netta*: la quantità di energia di cui all'articolo 11 capoverso 2 dell'ordinanza del 1° novembre 2017² sull'energia (OEn);
- e. *calore residuo*: le perdite di calore che, allo stato attuale della tecnica, non possono essere evitate e che risultano da processi di trasformazione di energia o da processi chimici come per esempio negli impianti di incenerimento

RS 730.03

¹ RS 730.0

² RS 730.01

dei rifiuti (IIR), eccettuato il calore derivante da impianti i cui scopi primari ed equivalenti sono la produzione abbinata di energia elettrica e termica;

- f. *cogenerazione*: la produzione simultanea di forza e calore attraverso processi di trasformazione di combustibile in turbine a gas, turbine a vapore, motori a combustione interna, altri impianti termici e celle a combustibile.

Art. 3 Nuovi impianti

¹ Sono considerati nuovi impianti:

- a. negli impianti idroelettrici: gli impianti che utilizzano per la prima volta un potenziale idraulico;
- b. nelle altre tecnologie: gli impianti che sono costruiti per la prima volta in un'ubicazione.

² È considerato parimenti un nuovo impianto un impianto che sostituisce completamente un impianto esistente.

³ L'organo d'esecuzione decide d'intesa con l'Ufficio federale dell'energia (UFE) se l'impianto sia da considerarsi nuovo o no.

Art. 4 Potenza dell'impianto

La potenza di un impianto si determina secondo l'articolo 13 OEn³.

Art. 5 Obbligo di notifica in caso di modifica dell'avente diritto

Se successivamente alla presentazione della domanda l'avente diritto cambia, occorre un'immediata notifica da parte dell'avente diritto precedente all'autorità competente per valutare la domanda. Senza notifica il premio per l'immissione di elettricità, la remunerazione, il contributo d'investimento e il premio di mercato vengono versati all'avente diritto precedente.

Art. 6 Categorie di impianti fotovoltaici

¹ Gli impianti fotovoltaici sono suddivisi nelle categorie seguenti:

- a. impianti integrati;
- b. impianti annessi o isolati.

² Per impianti integrati s'intendono impianti integrati in un edificio e adibiti, oltre che alla produzione di elettricità, anche alla protezione contro le intemperie, il calore o le cadute.

Art. 7 Impianti fotovoltaici di grandi e piccole dimensioni

¹ Per impianti fotovoltaici di grandi dimensioni s'intendono gli impianti con una potenza a partire da 100 kW.

³ RS 730.01

² Per impianti fotovoltaici di piccole dimensioni s'intendono:

- a. gli impianti con una potenza inferiore a 100 kW;
- b. gli impianti che vengono ampliati o rinnovati con una potenza inferiore a 100 kW, anche se la loro potenza complessiva dopo l'ampliamento o il rinnovamento ammonta a 100 kW o più.

³ Se il gestore di un impianto secondo il capoverso 1 rinuncia alla remunerazione del contributo legato alla potenza (all. 2.1 n. 2) per la potenza a partire da 100 kW, l'impianto è considerato altresì un impianto di piccole dimensioni.

Art. 8 Diritto di opzione nel caso di impianti fotovoltaici

¹ I gestori di impianti fotovoltaici di grandi dimensioni con una potenza fino a 50 MW possono scegliere se richiedere una remunerazione per l'immissione di elettricità o una remunerazione unica.

² Essi esercitano tale diritto di opzione in modo definitivo con la presentazione della domanda per l'una o l'altra tipologia di promozione. È fatta salva una domanda per l'ottenimento di una remunerazione unica per gli impianti fotovoltaici di piccole dimensioni presentata dopo la messa in esercizio dell'impianto (art. 41).

Art. 9 Deroghe al limite inferiore nel caso degli impianti idroelettrici

Oltre agli impianti idroelettrici collegati con impianti di approvvigionamento di acqua potabile e di smaltimento delle acque di scarico, gli impianti idroelettrici seguenti sono esclusi dal limite inferiore di cui agli articoli 19 capoverso 4 lettera a e 24 capoverso 1 lettera b numero 2 LEn:

- a. centrali con utilizzo di acqua di dotazione;
- b. impianti presso scolatori di piena creati in modo artificiale, canali industriali e canali di derivazione e di restituzione esistenti, sempre che non vengano provocati nuovi interventi nelle acque naturali o preziose sul piano ecologico;
- c. impianti accessori come impianti ad acqua irrigua, centrali che utilizzano l'infrastruttura per l'innervamento artificiale o acqua di galleria.

Art. 10 Consumo proprio

Per il consumo proprio e il raggruppamento ai fini del consumo proprio si applicano le disposizioni del capitolo 4 sezione 2 OEn⁴.

⁴ RS 730.01

Capitolo 2: Sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 11 Requisiti generali

Le condizioni di raccordo di cui all'articolo 10 OEn⁵ e la determinazione della quantità di elettricità da remunerare secondo l'articolo 11 OEn si applicano per analogia anche ai gestori di impianti nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità.

Art. 12 Garanzia di origine e plusvalore ecologico

¹ I gestori degli impianti nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità devono trasferire all'organo d'esecuzione le garanzie di origine registrate.

² Il plusvalore ecologico è indennizzato con la partecipazione definitiva al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità (art. 24).

Art. 13 Partecipazione degli impianti fotovoltaici

Al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità possono partecipare soltanto gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni.

Sezione 2:

Commercializzazione diretta e immissione in rete al prezzo di mercato di riferimento

Art. 14 Commercializzazione diretta

¹ Dall'obbligo della commercializzazione diretta (art. 21 LEne) sono esclusi i gestori di impianti con una potenza inferiore a 100 kW.

² I gestori di impianti con una potenza a partire da 500 kW che ricevono già una remunerazione secondo il diritto anteriore devono passare alla commercializzazione diretta.

³ Tutti i gestori possono passare alla commercializzazione diretta in ogni momento rispettando un termine di notifica di tre mesi per la fine di un trimestre. Il ritorno all'immissione in rete al prezzo di mercato di riferimento è escluso.

Art. 15 Prezzo di mercato di riferimento

¹ Il prezzo di mercato di riferimento per l'elettricità prodotta dagli impianti fotovoltaici corrisponde alla media dei prezzi determinati alla borsa elettrica in un trimestre per il giorno successivo per la regione di mercato svizzera, ponderati in base all'effettiva immissione in rete ogni quarto d'ora degli impianti fotovoltaici sottoposti a una misurazione del profilo di carico.

⁵ RS 730.01

² Il prezzo di mercato di riferimento per l'elettricità prodotta dalle altre tecnologie corrisponde alla media dei prezzi determinati alla borsa elettrica in un trimestre per il giorno successivo per la regione di mercato svizzera.

³ L'UFE calcola e pubblica ogni trimestre i prezzi di mercato di riferimento.

Art. 16 Tassi di remunerazione e loro adeguamento

¹ I tassi di remunerazione per tecnologia di produzione, categoria e classe di potenza sono determinati negli allegati 1.1–1.5.

² Il tasso di remunerazione per gli impianti ibridi si calcola sulla base dei tassi di remunerazione dei vettori energetici impiegati, ponderati proporzionalmente in base ai rispettivi contenuti energetici. Per determinare le potenze equivalenti si utilizza l'intera produzione.

³ I tassi di remunerazione vengono verificati periodicamente e adeguati in caso di modifica importante delle circostanze.

Art. 17 Durata della remunerazione e requisiti minimi

¹ La durata della remunerazione e i requisiti minimi sono determinati negli allegati 1.1–1.5.

² La durata della remunerazione inizia con l'effettiva messa in esercizio dell'impianto e non può essere interrotta. Essa inizia a decorrere anche quando il gestore non ottiene ancora alcuna remunerazione per l'impianto in questione.

Sezione 3: Ordine di presa in considerazione e lista d'attesa

Art. 18 Ordine di presa in considerazione

¹ Determinante ai fini della presa in considerazione di una domanda per la partecipazione al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità è la data di presentazione.

² Se non tutte le domande presentate lo stesso giorno possono essere prese in considerazione, si prendono dapprima in considerazione i progetti degli impianti di maggiore potenza.

Art. 19 Lista d'attesa

¹ Se le risorse disponibili non sono sufficienti per una presa in considerazione immediata di tutte le domande, i progetti sono inseriti in una lista d'attesa, salvo il caso in cui sia manifesto che essi non soddisfano i requisiti per il diritto.

² L'organo d'esecuzione comunica al richiedente che il suo progetto viene inserito in una lista d'attesa.

³ Esso gestisce una lista d'attesa per gli impianti fotovoltaici e una per le altre tecnologie di produzione.

Art. 20 Smaltimento della lista d'attesa

¹ Se vi sono nuovamente risorse disponibili, l'UFE determina contingenti conformemente ai quali possono essere considerati gli impianti inseriti nella lista d'attesa.

² Gli impianti nella lista d'attesa per gli impianti fotovoltaici sono presi in considerazione secondo la data di presentazione della domanda.

³ Gli impianti nella lista d'attesa per le altre tecnologie di produzione sono presi in considerazione secondo il seguente ordine:

- a. gli impianti per i quali è pervenuta una notifica di messa in esercizio o per i quali è stata presentata la notifica dello stato di avanzamento del progetto ovvero, nel caso delle piccole centrali idroelettriche e degli impianti eolici, la seconda notifica dello stato di avanzamento del progetto: secondo la data di presentazione di tale notifica;
- b. gli altri progetti: secondo la data di presentazione della domanda.

Sezione 4: Procedura di domanda**Art. 21** Domanda

¹ La domanda per la partecipazione al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità va presentata all'organo d'esecuzione.

² Essa deve contenere tutte le indicazioni e i documenti di cui agli allegati 1.1–1.5.

Art. 22 Garanzia di principio

¹ Se sussistono presumibilmente i requisiti per il diritto e vi sono a disposizione risorse sufficienti, l'organo d'esecuzione garantisce la partecipazione dell'impianto al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità con una decisione di principio.

² Tale decisione non ha alcun effetto pregiudiziale per le procedure di autorizzazione e di concessione necessarie al progetto.

Art. 23 Stato di avanzamento del progetto, messa in esercizio e obbligo di notifica

¹ Ricevuta la decisione di cui all'articolo 22, il richiedente deve raggiungere gli stati di avanzamento del progetto nel rispetto dei termini e mettere in esercizio l'impianto.

² Gli stati di avanzamento del progetto e la messa in esercizio nonché i relativi termini sono determinati negli allegati 1.1–1.5.

³ Se il richiedente non è in grado di rispettare i termini per gli stati di avanzamento del progetto e la messa in esercizio per ragioni a lui non imputabili, l'organo d'esecuzione può prorogarli su richiesta. La domanda va presentata per scritto entro la scadenza del termine pertinente.

⁴ Il richiedente è tenuto a notificare per scritto, di volta in volta entro due settimane, gli stati di avanzamento del progetto raggiunti.

⁵ Egli è tenuto a presentare la notifica completa di messa in esercizio al più tardi un mese dalla messa in esercizio. Se non rispetta tale termine, fino al momento in cui la notifica viene presentata non ha diritto all'erogazione del premio per l'immissione di elettricità.

Art. 24 Decisione

¹ Se anche in seguito alla messa in esercizio l'impianto soddisfa i requisiti per il diritto, l'organo d'esecuzione dispone segnatamente:

- a. l'entrata nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità;
- b. se l'impianto è nella commercializzazione diretta o se viene remunerato al prezzo di mercato di riferimento; e
- c. l'ammontare del tasso di remunerazione.

² Se un richiedente per il cui impianto sono a disposizione le pertinenti risorse ha messo in esercizio il proprio impianto prima che gli venisse accordata la partecipazione al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità in virtù di una garanzia di principio, l'organo d'esecuzione emana direttamente una decisione secondo il capoverso 1, se la persona in questione ha presentato la notifica completa di messa in esercizio.

³ L'organo d'esecuzione revoca la garanzia di cui all'articolo 22 e respinge la domanda per la partecipazione al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità, se:

- a. non sussistono i requisiti per il diritto;
- b. il richiedente non rispetta i termini per la notifica degli stati d'avanzamento del progetto o di messa in esercizio; o
- c. l'ubicazione dell'impianto non corrisponde all'ubicazione indicata nella domanda.

Sezione 5: Esercizio in corso, esclusione e uscita

Art. 25 Versamento della remunerazione

¹ L'organo d'esecuzione versa trimestralmente:

- a. ai gestori di impianti nella commercializzazione diretta: il premio per l'immissione di elettricità;
- b. ai gestori che immettono l'elettricità proveniente dai loro impianti al prezzo di mercato di riferimento: il premio per l'immissione di elettricità e il prezzo di mercato di riferimento.

² Se per i versamenti di cui al capoverso 1 le risorse finanziarie non sono sufficienti, l'organo d'esecuzione versa la remunerazione pro rata nel corso dell'anno. Il saldo lo versa nel corso dell'anno successivo.

³ L'organo d'esecuzione esige dal gestore la restituzione, senza interessi, degli importi versati in eccesso in rapporto all'effettiva produzione. Esso può anche computare tali importi nel periodo di pagamento successivo.

⁴ Se il prezzo di mercato di riferimento è superiore al tasso di remunerazione, l'organo d'esecuzione fattura ai gestori trimestralmente la parte eccedente.

⁵ La remunerazione viene versata fino al termine del mese intero nel quale scade la durata della remunerazione.

⁶ Se il gestore non presenta entro i termini fissati e in forma integrale le informazioni necessarie per i versamenti di cui al capoverso 1, il diritto alla remunerazione decade fino a quando tali informazioni non saranno state presentate.

Art. 26 Indennità di gestione

I produttori nella commercializzazione diretta ricevono trimestralmente dall'organo d'esecuzione un'indennità di gestione per kWh equivalente a:

- a. 0,55 centesimi nel caso di impianti fotovoltaici e a energia eolica;
- b. 0,28 centesimi nel caso di impianti idroelettrici;
- c. 0,16 centesimi nel caso di IIR;
- d. 0,28 centesimi nel caso dei restanti impianti a biomassa.

Art. 27 Obblighi del gruppo di bilancio per le energie rinnovabili e dei gestori di rete

¹ Il gruppo di bilancio per le energie rinnovabili ritira l'elettricità dai gestori che la immettono in rete al prezzo di mercato di riferimento e il cui impianto è dotato di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico con trasmissione dei dati automatica o di un sistema di misurazione intelligente. Esso versa all'organo d'esecuzione il prezzo di mercato di riferimento per l'elettricità ritirata secondo il piano previsionale.

² I gestori di rete ritirano l'elettricità dai gestori che la immettono nella loro rete al prezzo di mercato di riferimento e il cui impianto non è dotato di un dispositivo per la misurazione del profilo di carico e di un sistema di misurazione intelligente. Essi versano all'organo d'esecuzione il prezzo di mercato di riferimento per l'elettricità ritirata.

³ L'organo d'esecuzione deposita senza indugio i fondi ottenuti nel Fondo per il supplemento rete di cui all'articolo 37 LEne.

Art. 28 Ampliamenti o rinnovamenti successivi

¹ Il gestore di un impianto per il quale ottiene una remunerazione per l'immissione in rete di elettricità è tenuto a notificare all'organo d'esecuzione gli ampliamenti o i

rinnovamenti almeno un mese prima della loro messa in esercizio. Egli è tenuto a indicare tutte le modifiche che intende effettuare all'impianto precedente.

² La durata della remunerazione non viene prorogata da un ampliamento o un rinnovamento successivo.

³ Negli impianti fotovoltaici il tasso di remunerazione originario viene ridotto dalla messa in esercizio dell'ampliamento o del rinnovamento. Il nuovo tasso di remunerazione si calcola sulla base del valore medio ponderato secondo la potenza tra il tasso di remunerazione determinante al momento della prima messa in esercizio e il tasso di remunerazione di 0 ct./kWh per l'ampliamento o il rinnovamento.

⁴ Un impianto fotovoltaico è escluso da tale riduzione se è garantito che l'elettricità prodotta dall'elemento dell'impianto ampliato o rinnovato non confluisce nel conteggio dell'elettricità prodotta dall'impianto originario inserito nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità.

⁵ Nel caso delle piccole centrali idroelettriche e degli impianti a biomassa il tasso di remunerazione originario viene ridotto proporzionalmente dalla messa in esercizio dell'ampliamento o del rinnovamento. Il calcolo del nuovo tasso di remunerazione è retto dagli allegati 1.1 e 1.5.

⁶ In caso di mancata notifica o se la notifica di cui al capoverso 1 non avviene entro il termine stabilito, il gestore è tenuto a restituire all'organo d'esecuzione, senza interessi, la differenza tra la remunerazione ottenuta e la remunerazione calcolata secondo i tassi di remunerazione contemplati nel capoverso 3 o 5.

Art. 29 Conseguenze del mancato rispetto dei requisiti per il diritto
 o dei requisiti minimi

¹ Per il periodo durante il quale i requisiti per il diritto o i requisiti minimi non sono o non sono più rispettati, non sussiste nessun diritto al premio per l'immissione in rete. Se è previsto un periodo di valutazione, il diritto al premio per l'immissione in rete decade retroattivamente per l'intero periodo. La remunerazione ottenuta in eccesso deve essere restituita all'organo d'esecuzione. Essa può essere compensata con future prestazioni.

² A partire dal momento in cui i requisiti per il diritto o i requisiti minimi sono nuovamente soddisfatti sussiste di nuovo il diritto al premio per l'immissione in rete. Se è previsto un periodo di valutazione, il diritto sussiste retroattivamente per l'intero periodo. Eventuali versamenti successivi non sono soggetti a interessi.

³ Se per il mancato rispetto dei requisiti per il diritto o dei requisiti minimi vi sono ragioni non imputabili al gestore, quest'ultimo può illustrare all'organo d'esecuzione le misure che intende adottare affinché tali requisiti siano nuovamente rispettati. L'organo d'esecuzione può concedergli un termine appropriato per l'attuazione delle pertinenti misure, eventualmente vincolandolo ad oneri. Sino allo scadere di questo termine sussiste il diritto al premio per l'immissione in rete, purché gli eventuali oneri siano soddisfatti.

⁴ Se anche dopo la scadenza del termine i requisiti per il diritto o i requisiti minimi non sono soddisfatti, il capoverso 1 si applica per analogia.

Art. 30 Esclusione e uscita dal sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità

¹ L'organo d'esecuzione dispone l'esclusione di un gestore dal sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità, se i requisiti per il diritto o i requisiti minimi:

- a. non sono rispettati ripetutamente e per tale ragione il premio per l'immissione in rete non è stato versato nel corso di tre anni civili almeno una volta per anno (art. 29 cpv. 1);
- b. non sono rispettati nel corso di un intero anno civile dopo la scadenza del termine di cui all'articolo 29 capoverso 3.

² Un'uscita dal sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità è possibile in ogni momento rispettando un termine di disdetta di tre mesi per la fine di un trimestre.

³ Una nuova partecipazione al sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità è esclusa a seguito di un'esclusione o un'uscita.

**Capitolo 3:
Disposizioni generali sulla remunerazione unica e sui contributi d'investimento****Art. 31** Esclusione del contributo d'investimento

Fintantoché un gestore ottiene per un impianto un finanziamento dei costi supplementari secondo l'articolo 73 capoverso 4 LEne o una remunerazione per l'immissione in rete di elettricità non è possibile accordargli né una remunerazione unica né un contributo d'investimento.

Art. 32 Autorizzazione di inizio anticipato dei lavori

L'UFE può autorizzare l'inizio anticipato dei lavori negli impianti idroelettrici e a biomassa, se l'attendere la garanzia di principio comporterebbe gravi inconvenienti. L'autorizzazione non dà alcun diritto a un contributo d'investimento.

Art. 33 Requisiti relativi all'esercizio e al funzionamento degli impianti

¹ Un impianto per il quale sono stati versati una remunerazione unica o un contributo d'investimento deve essere sottoposto, a partire dalla sua messa in esercizio, dall'ampliamento o dal rinnovamento, a una manutenzione per almeno la durata seguente, in modo che sia garantito un esercizio regolare:

- a. 15 anni nel caso di impianti fotovoltaici, IIR e impianti idroelettrici;
- b. 10 anni nel caso di impianti a gas di depurazione e di impianti a combustione a legna d'importanza regionale.

² Durante almeno 15 anni gli impianti fotovoltaici devono inoltre essere in esercizio in modo tale da non scendere al di sotto della produzione minima attesa in base all'ubicazione e all'orientamento.

Art. 34 Restituzione della remunerazione unica e dei contributi d'investimento

¹ Per la restituzione della remunerazione unica e dei contributi d'investimento si applicano per analogia gli articoli 28–30 della legge del 5 ottobre 1990⁶ sui sussidi.

² La restituzione della remunerazione unica o dei contributi d'investimento è richiesta interamente o parzialmente in particolare se non sussistono o non sussistono più i requisiti relativi all'esercizio e al funzionamento secondo l'articolo 33.

³ Viene inoltre richiesta la restituzione intera o parziale della remunerazione unica o dei contributi d'investimento se le condizioni del mercato dell'energia determinano una redditività eccessiva.

Art. 35 Termine di attesa

¹ La durata minima durante la quale il gestore non può chiedere un'altra remunerazione unica o altri contributi d'investimento è di:

- a. 15 anni nel caso di impianti fotovoltaici e di IIR;
- b. 10 anni nel caso di impianti a gas di depurazione e di centrali elettriche a legna di importanza regionale.

² Tale durata minima non vale per gli impianti fotovoltaici per i quali il gestore ha ottenuto una remunerazione conformemente al diritto anteriore.

Capitolo 4: Rimunerazione unica per impianti fotovoltaici

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 36 Dimensione minima e limite superiore di potenza per il versamento di una remunerazione unica

Una remunerazione unica viene versata per gli impianti fotovoltaici con una potenza di almeno 2 kW fino al massimo 50 MW.

Art. 37 Misura considerevole dell'ampliamento o del rinnovamento di un impianto

Un impianto è considerato ampliato o rinnovato in misura considerevole se la potenza dell'impianto è stata aumentata di almeno 2 kW a seguito dell'ampliamento o del rinnovamento.

⁶ RS 616.1

Art. 38 Calcolo della remunerazione unica e adeguamento degli importi

¹ La remunerazione unica è composta di un contributo di base e di un contributo legato alla potenza.

² Gli importi sono determinati nell'allegato 2.1. Il Dipartimento federale dell'ambiente, dei trasporti, dell'energia e delle comunicazioni (DATEC) li verifica annualmente. In caso di mutamento considerevole delle circostanze esso presenta al Consiglio federale una proposta di adeguamento degli importi.

³ Per gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni che sono stati messi in esercizio dal 1° gennaio 2013 valgono gli importi per gli impianti annessi e isolati, anche se essi appartengono alla categoria degli impianti integrati.

⁴ Per gli ampliamenti o i rinnovamenti considerevoli viene versato soltanto un contributo legato alla potenza equivalente all'aumento della potenza raggiunta con l'ampliamento o il rinnovamento. Non viene versato alcun contributo di base.

⁵ Se un impianto viene ampliato già prima dell'ottenimento della remunerazione unica, il contributo di base viene versato per l'elemento dell'impianto messo in esercizio per primo e il contributo d'investimento in funzione della data di messa in esercizio dei singoli elementi dell'impianto.

⁶ Nel caso di un impianto costituito da più campi fotovoltaici che rientrano in diverse categorie di impianti secondo l'articolo 6, il contributo di base è calcolato sulla scorta del valore medio degli importi ponderato in base alla potenza e il contributo legato alla potenza in funzione degli elementi della potenza per categoria.

Sezione 2: Ordine di presa in considerazione e lista d'attesa**Art. 39** Ordine di presa in considerazione

¹ Determinante ai fini della presa in considerazione di un progetto è la data di presentazione della domanda.

² Se non tutte le domande presentate lo stesso giorno possono essere prese in considerazione, si prendono dapprima in considerazione i progetti degli impianti con la maggiore potenza supplementare.

Art. 40 Lista d'attesa

¹ Se le risorse non sono sufficienti per una presa in considerazione immediata, i progetti sono inseriti conformemente alla data di presentazione della domanda in una lista d'attesa, salvo il caso in cui sia manifesto che essi non soddisfano i requisiti per il diritto.

² L'organo d'esecuzione comunica al richiedente che il suo progetto è stato inserito nella lista d'attesa.

³ Esso gestisce una lista d'attesa per gli impianti fotovoltaici di piccole dimensioni e una lista d'attesa per gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni.

⁴ Se vi sono nuovamente risorse disponibili, l'UFE fissa due contingenti entro i quali possono essere presi in considerazione i progetti delle liste d'attesa degli impianti fotovoltaici di piccole e di grandi dimensioni.

Sezione 3: Procedura di domanda per gli impianti fotovoltaici di piccole dimensioni

Art. 41 Domanda

¹ La domanda per l'ottenimento di una remunerazione unica per impianti fotovoltaici di piccole dimensioni deve essere presentata all'organo d'esecuzione dopo la messa in esercizio dell'impianto.

² Essa deve contenere tutte le indicazioni e i documenti di cui all'allegato 2.1 numero 3.

³ Nella domanda i gestori di impianti di cui all'articolo 7 capoverso 3 devono comunicare all'organo d'esecuzione che intendono rinunciare alla remunerazione del contributo legato alla potenza (all. 2.1 n. 2) a partire dalla potenza di 100 kW.

⁴ Se per lo stesso impianto il gestore ha già presentato una domanda secondo l'articolo 21 o 43, questa domanda è considerata ritirata con la presentazione della domanda di cui al capoverso 1.

Art. 42 Determinazione della remunerazione unica

Se l'impianto soddisfa i requisiti per il diritto e vi sono a disposizione sufficienti risorse ai fini della presa in considerazione, l'organo d'esecuzione determina l'ammontare della remunerazione unica sulla base degli importi di cui all'allegato 2.1.

Sezione 4: Procedura di domanda per gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni

Art. 43 Domanda

¹ La domanda per l'ottenimento di una remunerazione unica per gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni deve essere presentata all'organo d'esecuzione.

² Essa deve contenere tutte le indicazioni e i documenti di cui all'allegato 2.1 numero 4.1.

³ Se dopo la presentazione della domanda la categoria o la potenza dell'impianto progettato subiscono modifiche, il richiedente è tenuto a comunicarlo immediatamente all'organo d'esecuzione.

Art. 44 Garanzia di principio

Se sussistono presumibilmente i requisiti per il diritto e vi sono sufficienti risorse a disposizione, l'organo d'esecuzione garantisce la remunerazione unica con una decisione di principio e determina il contributo massimo sulla base della potenza menzionata nella domanda e degli importi fissati nell'allegato 2.1.

Art. 45 Termine e notifica di messa in esercizio

¹ L'impianto deve essere messo in esercizio al più tardi entro 12 mesi dalla garanzia di principio di cui all'articolo 44.

² La messa in esercizio deve essere notificata all'organo d'esecuzione al più tardi tre mesi dalla messa in esercizio.

³ La notifica di messa in esercizio deve contenere le indicazioni e i documenti di cui all'allegato 2.1 numero 4.2.

⁴ Se per ragioni non imputabili al richiedente il termine per la messa in esercizio non può essere rispettato, l'organo d'esecuzione può prorogarlo su richiesta. La richiesta deve essere presentata prima della scadenza del termine.

Art. 46 Decisione

¹ Se anche dopo la messa in esercizio l'impianto soddisfa i requisiti per il diritto, dopo la ricezione della notifica completa di messa in esercizio l'organo d'esecuzione stabilisce sulla base dei dati autenticati dell'impianto nell'ambito delle garanzie di origine l'ammontare definitivo della remunerazione unica. Il contributo massimo determinato nella garanzia di principio di cui all'articolo 44 non deve essere superato.

² Se un richiedente per il cui impianto sussistono risorse sufficienti ha messo in esercizio il proprio impianto prima che gli fosse accordata la remunerazione unica con una decisione di principio, l'organo d'esecuzione emana direttamente una decisione secondo il capoverso 1, allorquando la persona in questione ha presentato la notifica completa di messa in esercizio.

³ L'organo d'esecuzione revoca la garanzia di cui all'articolo 44 e respinge la domanda per l'ottenimento di una remunerazione unica se:

- a. i requisiti per il diritto non sono adempiuti;
- b. la messa in esercizio non avviene entro il termine previsto;
- c. l'ubicazione dell'impianto non corrisponde a quanto indicato nella domanda.

⁴ Esso può revocare la garanzia di principio di cui all'articolo 44 anche nel caso in cui la messa in esercizio non gli è stata notificata entro i tre mesi successivi.

Capitolo 5: Contributo d'investimento per gli impianti idroelettrici

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 47 Misura considerevole dell'ampliamento o del rinnovamento

¹ L'ampliamento di un impianto è considerato considerevole, se mediante misure costruttive:

- a. la portata massima normale dell'acqua derivante dalle acque già utilizzate viene aumentata di almeno il 20 per cento;
- b. il dislivello lordo medio viene aumentato di almeno il 10 per cento;
- c. viene utilizzata altra acqua equivalente ad almeno il 10 per cento della media della quantità di acqua annua utilizzata negli ultimi cinque anni d'esercizio completi prima della messa in esercizio dell'ampliamento;
- d. il volume utile subisce un aumento pari ad almeno il 15 per cento; o
- e. la produzione netta annua media rapportata alla media degli ultimi cinque anni d'esercizio completi prima della presentazione della domanda per l'ottenimento di un contributo d'investimento viene aumentata di almeno il 20 per cento o 30 GWh.

² Il rinnovamento di un impianto è considerato considerevole se:

- a. almeno una componente principale, quali la presa d'acqua, le pompe d'alimentazione, le opere di sbarramento, i serbatoi di accumulo, le condotte in pressione, le macchine o l'equipaggiamento elettromeccanico dell'impianto, è sostituita o interamente risanata; e
- b. l'investimento ammonta ad almeno 7 ct./kWh rispetto alla produzione netta media raggiunta in uno degli ultimi cinque anni d'esercizio completi.

Art. 48 Aliquote

¹ L'UFE determina il contributo d'investimento per ciascun impianto individualmente secondo l'articolo 29 capoverso 2 LEne.

² Negli impianti con una potenza massima di 10 MW il contributo d'investimento ammonta al massimo:

- a. al 60 per cento dei costi d'investimento computabili per gli ampliamenti considerevoli;
- b. al 40 per cento dei costi d'investimento computabili per i rinnovamenti considerevoli.

³ Negli impianti con una potenza superiore ai 10 MW il contributo d'investimento ammonta al massimo:

- a. al 35 per cento dei costi d'investimento computabili per gli impianti nuovi e gli ampliamenti considerevoli;
- b. al 20 per cento dei costi d'investimento computabili per i rinnovamenti considerevoli.

⁴ Il DATEC verifica le aliquote almeno ogni cinque anni. In caso di mutamento considerevole delle circostanze, esso presenta al Consiglio federale una proposta di adeguamento delle aliquote.

⁵ Negli impianti idroelettrici sul confine il contributo d'investimento calcolato viene ridotto della quota non appartenente alla sovranità svizzera.

Sezione 2: Ordine di presa in considerazione degli impianti idroelettrici con una potenza massima di 10 MW e lista d'attesa

Art. 49 Ordine di presa in considerazione

¹ Determinante ai fini della presa in considerazione di un progetto con il quale s'intende ampliare o rinnovare in misura considerevole un impianto idroelettrico con una potenza massima di 10 MW è la data di presentazione della domanda.

² Se non tutte le domande presentate lo stesso giorno possono essere prese in considerazione, vengono dapprima presi in considerazione i progetti degli impianti con la maggiore produzione supplementare di elettricità rapportata al contributo d'investimento.

Art. 50 Lista d'attesa

¹ Se le risorse non sono sufficienti per una presa in considerazione immediata, i progetti sono inseriti in una lista d'attesa, salvo il caso in cui sia manifesto che essi non soddisfano i requisiti per il diritto.

² L'UFE comunica al richiedente che il suo progetto è stato inserito nella lista d'attesa.

³ Se vi sono nuovamente risorse disponibili, i progetti vengono presi in considerazione secondo la data di presentazione della domanda.

Sezione 3: Ordine di presa in considerazione degli impianti idroelettrici con una potenza superiore ai 10 MW

Art. 51 Risorse disponibili

¹ Le risorse che possono essere utilizzate per i contributi d'investimento per gli impianti idroelettrici con una potenza superiore ai 10 MW (art. 36 cpv. 2 OEn⁷) vengono attribuite ogni due anni.

² Il biennio inizia il 1° gennaio dell'anno in cui cade il giorno di riferimento. I giorni di riferimento sono il 30 giugno 2018, il 30 giugno 2020, il 30 giugno 2022, il 30 giugno 2024, il 30 giugno 2026, il 30 giugno 2028 e il 30 giugno 2030.

⁷ RS 730.01

³ Se tutte le domande presentate entro un giorno di riferimento possono essere prese in considerazione e in seguito rimangono ancora disponibili risorse sufficienti, anche le domande presentate successivamente possono essere prese in considerazione fino a quando le risorse previste per tale biennio sono esaurite.

Art. 52 Ordine di presa in considerazione

¹ Se non tutte le domande presentate entro un giorno di riferimento possono essere prese in considerazione, vengono dapprima presi in considerazione i progetti per la realizzazione di un impianto nuovo o di un ampliamento che presentano la produzione supplementare maggiore rapportata al contributo d'investimento.

² Vengono prese in considerazione tutte le domande che possono essere finanziate integralmente con le risorse disponibili per il biennio.

³ Se in seguito rimangono ancora a disposizione risorse pari ad almeno il 50 per cento del contributo d'investimento da accordare al progetto per la realizzazione di un impianto nuovo o di un ampliamento che segue nell'ordine di presa in considerazione, viene preso in considerazione anche tale progetto. Le risorse disponibili nel giorno di riferimento successivo si riducono dell'importo necessario per tale progetto.

⁴ Se le risorse restanti sono inferiori al 50 per cento, non vengono prese in considerazione ulteriori domande e le risorse rimanenti vengono computate nelle risorse disponibili per il biennio successivo.

⁵ Se tutte le domande per l'ottenimento di un contributo d'investimento per impianti nuovi e ampliamenti presentate entro un giorno di riferimento possono essere prese in considerazione e in seguito rimangono disponibili risorse sufficienti, vengono presi in considerazione i progetti per la realizzazione di rinnovamenti. Vengono dapprima presi in considerazione i progetti che presentano la produzione supplementare maggiore rapportata alle risorse da versare in qualità di contributo d'investimento.

⁶ Le domande per gli impianti che non possono essere prese in considerazione vengono sottoposte a una nuova valutazione di volta in volta nei giorni di riferimento successivi insieme alle nuove domande secondo i capoversi 1-5.

⁷ Le risorse inutilizzate riservate per un progetto vengono impiegate a mano a mano per la presa in considerazione di progetti secondo l'ordine sancito nei capoversi 1-5.

Sezione 4: Procedura di domanda

Art. 53 Domanda

¹ La domanda per l'ottenimento di un contributo d'investimento deve essere presentata all'UFE.

² Essa può essere presentata soltanto quando sussiste una licenza di costruzione passata in giudicato o, se per un progetto non occorre una licenza di costruzione, quando è dimostrato che il progetto è pronto alla realizzazione.

³ Essa deve contenere tutte le indicazioni e i documenti di cui all'allegato 2.2.

Art. 54 Garanzia di principio

Se dall'esame della domanda risulta che sussistono i requisiti per il diritto e sono disponibili sufficienti risorse per la presa in considerazione della domanda, l'UFE accorda il contributo d'investimento con garanzia di principio e determina quanto segue:

- a. l'ammontare del contributo d'investimento in per cento dei costi d'investimento computabili considerando i maggiori costi non ammortizzabili previsti;
- b. l'importo massimo che il contributo d'investimento non deve eccedere;
- c. entro quando al più tardi occorre avviare i lavori;
- d. il piano di pagamento secondo l'articolo 60;
- e. il termine entro il quale l'impianto deve essere messo in esercizio.

Art. 55 Notifica di messa in esercizio

¹ Dopo la messa in esercizio occorre presentare all'UFE una notifica di messa in esercizio.

² La notifica deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

- a. la data di messa in esercizio;
- b. il verbale di collaudo;
- c. eventuali modifiche rispetto alle indicazioni fornite nella domanda.

Art. 56 Notifica della conclusione dei lavori

¹ Al più tardi un anno dalla messa in esercizio occorre presentare all'UFE una notifica di conclusione dei lavori.

² La notifica deve contenere le indicazioni e i documenti seguenti:

- a. un conteggio dettagliato dei costi di costruzione;
- b. un elenco dei costi d'investimento computabili e non computabili.

Art. 57 Proroga dei termini

Su richiesta del richiedente, l'UFE può prorogare i termini per la messa in esercizio e per la presentazione della notifica di conclusione dei lavori, se:

- a. il termine non può essere rispettato per ragioni non imputabili al richiedente;
e
- b. la richiesta viene presentata prima della scadenza del termine.

Art. 58 Notifica della produzione netta

Dopo il quinto anno d'esercizio intero occorre notificare all'UFE la produzione netta annuale a partire dalla messa in esercizio.

Art. 59 Determinazione definitiva del contributo d'investimento

¹ Non appena sono disponibili la notifica della conclusione dei lavori e la notifica della produzione netta, l'UFE verifica se anche in tale momento sussistono ancora tutti i requisiti per il diritto.

² I maggiori costi non ammortizzabili vengono ricalcolati sulla base dei costi d'investimento definitivi computabili, degli attuali costi per i canoni per i diritti d'acqua e della produzione netta media annua notificata.

³ Sulla base dell'esito della verifica di cui al capoverso 1 e del calcolo di cui al capoverso 2 viene determinato l'ammontare definitivo del contributo d'investimento.

⁴ Se la produzione netta annuale media è inferiore rispetto alla produzione indicata nella domanda o alla produzione supplementare, il contributo d'investimento può essere ridotto adeguatamente.

Art. 60 Versamento scaglionato del contributo d'investimento

¹ Il contributo d'investimento è versato in più tranches.

² L'UFE stabilisce nel singolo caso la data per il versamento delle singole tranches e l'ammontare dei contributi da versare per tranches nella garanzia di principio di cui all'articolo 54 (piano di pagamento).

³ La prima tranche non può essere versata prima dell'inizio dei lavori. Se in virtù dell'articolo 32 è stato autorizzato un inizio anticipato dei lavori, il primo versamento deve essere effettuato non prima che sussista una garanzia di principio di cui all'articolo 54.

⁴ L'ultima tranche può essere versata soltanto dopo la determinazione definitiva del contributo d'investimento. Fino a quel momento può essere versato al massimo l'80 per cento dell'importo massimo determinato nella garanzia di principio di cui all'articolo 54.

Sezione 5: Criteri di calcolo**Art. 61** Costi d'investimento computabili

¹ Per il calcolo del contributo d'investimento sono computabili in particolare i costi di costruzione, di pianificazione e di direzione dei lavori nonché i costi delle prestazioni proprie del gestore, se:

- a. sono generati in diretto rapporto con gli elementi dell'impianto necessari alla produzione di elettricità e vengono dichiarati;

- b. sono direttamente necessari all'aumento e al mantenimento della produzione di elettricità;
- c. sono adeguati; e
- d. le relative attività sono eseguite in modo efficiente.

² I costi di pianificazione e di gestione dei lavori sono computati al massimo fino all'ammontare del 15 per cento dei costi di costruzione computabili.

³ I costi delle prestazioni proprie del gestore come le prestazioni di pianificazione o di direzione dei lavori sono computabili soltanto se sono usuali e possono essere comprovati mediante un rapporto di lavoro dettagliato.

Art. 62 Costi non computabili

Non sono computabili in particolare i costi:

- a. generati prima della garanzia di principio o dell'autorizzazione dell'UFE all'inizio anticipato dei lavori per la costruzione di elementi dell'impianto;
- b. remunerati in altro modo, segnatamente i costi per le misure di cui all'articolo 83a della legge federale del 24 gennaio 1991⁸ sulla protezione delle acque (LPAc) e i provvedimenti di cui all'articolo 10 della legge federale del 21 giugno 1991⁹ sulla pesca (LFSP).

Art. 63 Maggiori costi non ammortizzabili

¹ I maggiori costi non ammortizzabili secondo l'articolo 29 capoverso 2 L'Ene corrispondono al valore netto di tutti i deflussi di denaro computabili e di tutti gli afflussi di denaro da computare.

² I deflussi di denaro computabili e gli afflussi di denaro da computare vanno scontati con il tasso d'interesse calcolatorio di cui all'articolo 66.

³ Nel caso di ampliamenti di impianti esistenti sono determinanti unicamente gli ulteriori afflussi di denaro risultanti dall'ampliamento in questione.

⁴ Nel caso di rinnovamenti di impianti esistenti sono determinanti gli afflussi di denaro conseguibili a partire dall'intera produzione netta dell'impianto.

⁵ L'UFE mette a disposizione le basi e i formulari necessari per il calcolo dei maggiori costi non ammortizzabili. Tra questi figura in particolare uno scenario dei prezzi allestito su base oraria e aggiornato annualmente.

Art. 64 Deflussi di denaro computabili

¹ I deflussi di denaro computabili si compongono:

- a. dei costi d'investimento computabili;

⁸ RS 814.20

⁹ RS 923.0

- b. dei costi per l'esercizio dell'impianto e la manutenzione nonché altri costi d'esercizio;
- c. degli investimenti di sostituzione;
- d. degli altri costi, in particolare i costi per l'energia che le eventuali pompe d'alimentazione necessitano, ai prezzi di mercato, e i costi legati alla sostituzione dell'accumulo di acqua;
- e. dei costi per i canoni per i diritti d'acqua conformemente alle pertinenti norme legali;
- f. delle imposte dirette.

² Essi vanno considerati per il periodo di concessione restante.

³ I costi di cui al capoverso 1 lettera b vengono computati considerando complessivamente, ogni anno, il due per cento dei costi d'investimento.

Art. 65 Afflussi di denaro da computare

¹ Gli afflussi di denaro da computare si calcolano sulla scorta del profilo orario ottimizzato sul piano economico per la produzione netta per il periodo di concessione restante e dello scenario dei prezzi allestito dall'UFE. Gli investimenti sono ammortizzati in chiave lineare per i periodi di utilizzazione di cui all'allegato 2.2 e gli eventuali valori residui sono considerati in qualità di afflussi di denaro alla fine del periodo di concessione.

² Per gli impianti con una potenza massima di 10 MW possono essere utilizzati profili di produzione standard.

Art. 66 Tasso d'interesse calcolatorio

Il tasso d'interesse calcolatorio corrisponde al costo medio ponderato del capitale. Il calcolo e la comunicazione si determinano, fatte salve le deroghe menzionate nell'allegato 3, sulla scorta dell'articolo 13 capoversi 3 lettera b e 3^{bis} in combinato disposto con l'allegato 1 dell'ordinanza del 14 marzo 2008¹⁰ sull'approvvigionamento elettrico (OAE).

Capitolo 6: Contributi d'investimento per gli impianti a biomassa

Sezione 1: Requisiti per il diritto

Art. 67 Definizioni

¹ Per IIR secondo l'articolo 24 capoverso 1 lettera c LEnè s'intendono gli impianti per il trattamento termico dei rifiuti di cui agli articoli 31 e 32 dell'ordinanza del 4 dicembre 2015¹¹ sui rifiuti.

¹⁰ RS 734.71

¹¹ RS 814.600

² Per impianti a gas di depurazione secondo l'articolo 24 capoverso 1 lettera c LEne s'intendono gli impianti per lo sfruttamento dei gas di depurazione prodotti dagli impianti comunali di depurazione delle acque reflue, indipendentemente dal fatto che in tali impianti vengano fatti fermentare anche cosubstrati.

³ Per centrali elettriche a legna di importanza regionale secondo l'articolo 24 capoverso 1 lettera c LEne s'intendono gli impianti per la produzione di elettricità a legna che non eccedono il fabbisogno energetico regionale di elettricità e calore.

Art. 68 Misura considerevole dell'ampliamento o del rinnovamento

¹ L'ampliamento di un impianto è considerato considerevole quando mediante misure costruttive la produzione di elettricità annua rapportata alla media degli ultimi tre anni d'esercizio completi prima della messa in esercizio dell'ampliamento viene aumentata almeno del 25 per cento.

² Il rinnovamento di un impianto è considerato considerevole quando i costi d'investimento computabili del rinnovamento raggiungono almeno i seguenti importi:

- a. 15 milioni di franchi negli IIR;
- b. 250 000 franchi negli impianti a gas di depurazione a partire da 50 000 abitanti-equivalenti;
- c. 100 000 franchi negli impianti a gas di depurazione fino a 50 000 abitanti-equivalenti;
- d. 600 000 franchi nelle centrali elettriche a legna di importanza regionale.

Art. 69 Requisiti energetici minimi

¹ I requisiti energetici minimi sono determinati nell'allegato 2.3.

² In caso di rinnovamenti considerevoli, dopo il rinnovamento l'impianto deve produrre almeno la stessa quantità di elettricità di prima del rinnovamento.

Sezione 2: Aliquote

Art. 70 Aliquote per i contributi d'investimento

¹ L'UFE determina il contributo d'investimento per ciascun impianto individualmente secondo l'articolo 29 capoverso 2 LEne.

² Il contributo d'investimento ammonta al massimo al 20 per cento dei costi d'investimento computabili.

³ Il DATEC verifica tale aliquota almeno ogni cinque anni. In caso di mutamenti considerevoli delle circostanze esso presenta al Consiglio federale una proposta di adeguamento dell'aliquota.

Art. 71 Contributo massimo

Il contributo d'investimento non deve eccedere i seguenti importi:

- a. 6 milioni di franchi per gli IIR;
- b. 1,5 milioni di franchi per gli impianti a gas di depurazione;
- c. 3,75 milioni di franchi per le centrali elettriche a legna di importanza regionale.

Sezione 3: Ordine di presa in considerazione e lista d'attesa**Art. 72** Ordine di presa in considerazione

¹ È rilevante ai fini della presa in considerazione di un progetto la data di presentazione della domanda.

² Se non tutte le domande presentate lo stesso giorno possono essere prese in considerazione, vengono dapprima presi in considerazione i progetti che presentano la maggiore produzione supplementare di elettricità rapportata al contributo d'investimento.

Art. 73 Lista d'attesa

¹ Se le risorse non sono sufficienti per una presa in considerazione immediata, i progetti sono inseriti in una lista d'attesa, salvo il caso in cui sia manifesto che essi non soddisfano i requisiti per il diritto.

² L'UFE comunica al richiedente che il suo progetto è stato inserito nella lista d'attesa.

³ Se vi sono nuovamente risorse disponibili, i progetti vengono presi in considerazione secondo la data di presentazione della domanda.

Sezione 4: Procedura di domanda**Art. 74** Domanda

¹ La domanda per l'ottenimento di un contributo d'investimento deve essere presentata all'UFE.

² Essa può essere presentata soltanto quando sussiste la licenza di costruzione passata in giudicato o, se per un progetto non occorre una licenza di costruzione, quando è dimostrato che il progetto è pronto alla realizzazione.

³ Essa deve contenere tutte le indicazioni e i documenti di cui all'allegato 2.3.

Art. 75 Garanzia di principio

Se dall'esame della domanda risulta che sussistono i requisiti per il diritto e sono disponibili sufficienti risorse per la presa in considerazione della domanda, l'UFE accorda il contributo d'investimento con garanzia di principio e determina quanto segue:

- a. l'ammontare del contributo d'investimento in per cento dei costi d'investimento computabili considerando i maggiori costi non ammortizzabili previsti;
- b. l'importo massimo che il contributo d'investimento non deve eccedere;
- c. entro quando al più tardi occorre avviare i lavori;
- d. il piano di pagamento secondo l'articolo 80;
- e. il termine entro il quale l'impianto deve essere messo in esercizio.

Art. 76 Notifica di messa in esercizio

L'obbligo di presentare una notifica di messa in esercizio è retto per analogia dall'articolo 55.

Art. 77 Notifica della conclusione dei lavori

¹ Al più tardi due anni dopo la messa in esercizio occorre presentare all'UFE una notifica di conclusione dei lavori.

² La notifica deve contenere le indicazioni e i documenti seguenti:

- a. un conteggio dettagliato dei costi di costruzione;
- b. un elenco dei costi d'investimento computabili e non computabili;
- c. la notifica della produzione netta del primo anno d'esercizio completo.

Art. 78 Proroga dei termini

La proroga dei termini per la messa in esercizio e la presentazione della notifica di conclusione dei lavori è retta per analogia dall'articolo 57.

Art. 79 Determinazione definitiva del contributo d'investimento

¹ Non appena sono disponibili la notifica della conclusione dei lavori e la notifica della produzione netta, l'UFE verifica se anche in tale momento sussistono ancora tutti i requisiti per il diritto.

² I maggiori costi non ammortizzabili vengono ricalcolati sulla base dei costi d'investimento computabili definitivi e della produzione netta notificata.

³ Sulla base dell'esito della verifica di cui al capoverso 1 e del calcolo di cui al capoverso 2 viene determinato l'ammontare definitivo del contributo d'investimento.

⁴ Se la produzione netta annuale è inferiore rispetto alla produzione indicata nella domanda o alla produzione supplementare, il contributo d'investimento può essere ridotto adeguatamente.

Art. 80 Versamento scagionato del contributo d'investimento

¹ Il contributo d'investimento è versato in più tranches.

² L'UFE stabilisce nel singolo caso la data per il versamento delle singole tranches e l'ammontare dei contributi da versare per tranches nella garanzia di principio di cui all'articolo 75 (piano di pagamento).

³ La prima tranche non può essere versata prima dell'inizio dei lavori. Se in virtù dell'articolo 32 è stato autorizzato un inizio anticipato dei lavori, il primo versamento deve essere effettuato non prima che sussista una garanzia di principio secondo l'articolo 75.

⁴ L'ultima tranche può essere versata soltanto dopo la determinazione definitiva del contributo d'investimento. Fino a quel momento può essere versato al massimo l'80 per cento dell'importo massimo determinato nella garanzia di principio di cui all'articolo 75.

Sezione 5: Criteri di calcolo

Art. 81 Costi d'investimento computabili

Sono computabili per analogia i costi d'investimento di cui all'articolo 61.

Art. 82 Costi non computabili

Non sono computabili in particolare i costi:

- a. generati prima della garanzia di principio e dell'autorizzazione dell'inizio anticipato dei lavori dell'UFE per la costruzione di elementi dell'impianto;
- b. per gli elementi d'impianto destinati al trattamento termico dei rifiuti;
- c. per gli elementi d'impianto destinati al trattamento delle acque reflue;
- d. per gli elementi d'impianto destinati alla preparazione di combustibile o all'esercizio di una rete di teleriscaldamento.

Art. 83 Maggiori costi non ammortizzabili

Il calcolo dei maggiori costi non ammortizzabili secondo l'articolo 29 capoverso 2 LEne è retto per analogia dall'articolo 63.

Art. 84 Deflussi di denaro computabili

¹ I deflussi di denaro computabili si compongono:

- a. dei costi d'investimento computabili;

- b. dei costi per l'esercizio dell'impianto e la manutenzione nonché gli altri costi d'esercizio;
- c. degli investimenti di sostituzione.

² Essi vanno considerati per il periodo di utilizzazione restante di cui all'articolo 87.

³ I costi di cui al capoverso 1 lettera b vengono computati con complessivamente il due per cento dei costi d'investimento all'anno.

⁴ Nel caso delle centrali elettriche a legna di importanza regionale vengono inoltre presi in considerazione in qualità di costi ricorrenti le imposte dirette nonché i costi d'energia dedotti i ricavi risultanti dalla vendita di calore.

Art. 85 Afflussi di denaro da computare

¹ Gli afflussi di denaro da computare si calcolano sulla scorta della produzione netta media per il periodo di utilizzazione restante di cui all'articolo 87 e dello scenario dei prezzi allestito dall'UFE.

² Gli investimenti sono ammortizzati in chiave lineare per i periodi di utilizzazione di cui all'allegato 2.3 e, alla fine del periodo di utilizzazione restante di cui all'articolo 87, gli eventuali valori residui sono considerati in qualità di afflussi di denaro.

Art. 86 Tasso d'interesse calcolatorio

Per il calcolo e la comunicazione del tasso d'interesse calcolatorio si applica per analogia l'articolo 66.

Art. 87 Periodo di utilizzazione restante

Per determinare il periodo di utilizzazione restante si fa riferimento al periodo di utilizzazione dell'elemento costituente appena incorporato che presenta il periodo di utilizzazione più lungo secondo la tabella del periodo di utilizzazione di cui all'allegato 2.3.

Capitolo 7:

Premio di mercato per l'elettricità proveniente dagli impianti idroelettrici di grandi dimensioni

Sezione 1: Disposizioni generali

Art. 88 Dettagli relativi al diritto

¹ Gli impianti idroelettrici di grandi dimensioni con una potenza superiore ai 10 MW non danno diritto al premio di mercato soltanto se costituiscono un impianto singolo, bensì anche se consistono in un'unione di impianti, se in tale unione:

- a. tutti i singoli impianti sono collegati sul piano idraulico e ottimizzati nell'insieme; e

b. i costi di produzione complessivi non sono coperti.

² Una tale unione di impianti a cui appartiene un impianto singolo inserito nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità dà diritto al premio di mercato soltanto se l'unione raggiunge la potenza superiore ai 10 MW anche senza l'impianto singolo in questione.

³ Il rischio dei costi di produzione non coperti non è assunto dall'impresa di approvvigionamento elettrico invece che dal proprietario (art. 30 cpv. 2 LEnE) se la sua acquisizione dell'elettricità si basa su un contratto concluso dopo il 1° gennaio 2016 e a breve e medio termine. Il diritto al premio di mercato non passa all'impresa di approvvigionamento elettrico.

⁴ Per il passaggio del rischio e del diritto al premio di mercato nel rapporto tra gestori e proprietari, il capoverso 3 si applica per analogia.

Art. 89 Reddito di mercato

¹ Dal profilo del reddito viene preso in considerazione soltanto il ricavo derivante dalla vendita di elettricità sul mercato (reddito di mercato). Non sono presi in considerazione gli altri redditi, in particolare i ricavi dalle prestazioni del sistema e dalle garanzie di origine.

² Il reddito di mercato viene determinato sulla base del prezzo di mercato, sulla scorta del profilo percorso ogni ora con l'impianto pertinente o con la somma degli impianti in caso di un'unione di impianti. Nel caso di un impianto del partner, il profilo determinato viene ripartito pro rata sui partner.

³ Per prezzo di mercato s'intende, anche per l'elettricità negoziata fuori borsa, il prezzo spot orario per la regione di prezzo svizzera convertito a un tasso mensile medio.

⁴ Se, oltre al premio di mercato, per un impianto viene versato anche un contributo d'investimento, quest'ultimo, nel premio di mercato, va computato pro rata sul piano temporale come ricavo.

⁵ Se a un'unione di impianti che dà diritto al premio di mercato appartiene un impianto singolo inserito nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità, come suo ricavo è determinante la sua remunerazione per l'immissione di elettricità (art. 21 cpv. 3 LEnE).

Art. 90 Costi di produzione e altri costi

¹ In qualità di costi di produzione vengono presi in considerazione i costi d'esercizio direttamente necessari per una produzione efficiente, ma non altri costi, in particolare non gli oneri per le prestazioni di servizio globali. Vengono considerati anche:

- a. i canoni per i diritti d'acqua;
- b. i ricavi minimi sulla base dell'elettricità da fornire all'ente pubblico a titolo gratuito o a un canone ridotto;

- c. le imposte dirette; le imposte sull'utile, tuttavia, soltanto se corrispondono a un utile effettivo ma non se sono dovute all'ente pubblico locale sulla scorta di un accordo e non vincolate all'utile.

² In qualità di costi di produzione sono altresì presi in considerazione i costi del capitale calcolatori. È determinante il tasso d'interesse calcolatorio secondo l'articolo 66. Gli ammortamenti vanno effettuati in genere rispettando l'attuale prassi per l'impianto pertinente.

³ L'UFE determina in una direttiva i costi d'esercizio e del capitale computabili.

Sezione 2: Premio di mercato e servizio universale

Art. 91 Deduzione per il servizio universale

¹ Gli aventi diritto al premio di mercato incaricati di garantire il servizio universale devono includere per il calcolo della deduzione aritmetica per il servizio universale (art. 31 cpv. 1 LEne) l'intero loro potenziale di vendita nell'ambito del servizio universale.

² Al posto di tale deduzione, essi possono effettuare una deduzione rettificata per il servizio universale (art. 31 cpv. 2 LEne). Essi la generano riducendo la prima deduzione (cpv. 1) di altra elettricità derivante da energie rinnovabili che non è sostenuta né nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità né in altro modo. L'elettricità proveniente da impianti terzi può essere inserita nella quantità di energia oggetto di riduzione soltanto se:

- a. l'acquisizione si basa su contratti conclusi a medio o a lungo termine e sussiste la garanzia d'origine relativa a tale acquisizione; o
- b. l'elettricità è stata ritirata secondo l'articolo 15 LEne.

Art. 92 Ripartizione nel portafoglio tra premio di mercato e servizio universale

¹ Se il portafoglio di un avente diritto al premio di mercato comprende elettricità proveniente da più grandi impianti idroelettrici e i pertinenti costi di produzione non sono coperti, occorre supporre che l'avente diritto venda l'elettricità di ciascun impianto sul mercato e a titolo di servizio universale in parti uniformi per l'intero portafoglio. Il premio di mercato gli spetta per impianto per l'ammontare della quota che corrisponde alla quota attribuita al mercato (quota del premio di mercato).

² La quota del premio di mercato viene determinata come quoziente risultante dalle seguenti due grandezze:

- a. dalla differenza dell'intera elettricità contenuta nel portafoglio derivante dai grandi impianti idroelettrici e i cui costi di produzione non sono coperti e dalla deduzione applicata del servizio universale; e
- b. dall'elettricità contenuta nel portafoglio derivante dai grandi impianti idroelettrici e i cui costi di produzione non sono coperti.

³ Se l'avente diritto al premio di mercato ricaverebbe con il premio di mercato e le vendite di elettricità nel servizio universale per l'intero portafoglio un importo maggiore rispetto a quanto necessario alla copertura dei costi di produzione, il premio di mercato si riduce proporzionalmente.

Art. 93 Considerazione in chiave imprenditoriale nelle imprese di approvvigionamento elettrico

¹ In un'impresa di approvvigionamento elettrico con numerose unità autonome sul piano giuridico che sono competenti per settori come la produzione, la gestione della rete e il servizio universale, l'unità avente diritto al premio di mercato deve farsi computare il potenziale del servizio universale delle altre unità.

² Le unità autonome sul piano giuridico che costituiscono un settore di un'impresa di approvvigionamento elettrico possono vendere l'elettricità proveniente dai grandi impianti idroelettrici ai costi di produzione nell'ambito del servizio universale (art. 31 cpv. 3 LEne) anche quando non esse stesse bensì un'altra unità dell'impresa è autorizzata a beneficiare del premio di mercato. A chi non è vincolato in tale modo a un avente diritto al premio di mercato, ma per esempio soltanto in virtù dell'appartenenza al gruppo, non spetta tale diritto.

Sezione 3: Procedura di domanda e restituzione

Art. 94 Domanda

¹ Gli aventi diritto al premio di mercato presentano la propria domanda all'UFE entro il 31 maggio dell'anno che segue quello per il quale chiedono il premio di mercato.

² La domanda deve comprendere tutta l'elettricità nel portafoglio per cui si chiede il premio di mercato e indicare almeno:

- a. quanta elettricità proviene da quali impianti e a quale quota di produzione di un impianto corrisponde;
- b. i profili percorsi all'ora per ogni impianto;
- c. i costi computabili per impianto basati su un conto d'esercizio per l'anno idrologico o civile;
- d. la prassi di ammortamento degli ultimi cinque anni;
- e. nel caso di un impianto singolo inserito nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità: la quota di produzione all'unione degli impianti e la remunerazione per l'immissione in rete di elettricità;
- f. indicazioni relative alle misure tese a migliorare la situazione dei costi.

³ Nei casi con servizio universale, occorre inoltre indicare almeno:

- a. il potenziale di servizio universale;
- b. la deduzione applicata per il servizio universale;

- c. la quantità soggetta secondo l'articolo 91 capoverso 2 a riduzione nell'ambito della controdeduzione;
- d. la vendita effettiva a titolo di servizio universale per impianto idroelettrico di grandi dimensioni;
- e. il prezzo medio per tale vendita.

⁴ I gestori di impianti, i proprietari e le unità d'impresa connesse sostengono i richiedenti con le informazioni e i documenti necessari. L'UFE può, all'occorrenza, fare riferimento direttamente a loro per ottenere informazioni e documenti.

Art. 95 Procedura presso l'UFE e sostegno da parte della Commissione federale dell'energia elettrica

¹ Nella decisione in cui determina il premio di mercato l'UFE può inserire una riserva per una correzione successiva.

² Se nell'insieme le risorse per un anno non sono sufficienti (art. 36 cpv. 2 OEn¹²), l'UFE riduce il premio di mercato di ciascun avente diritto al premio del medesimo tasso percentuale.

³ L'UFE versa i premi possibilmente nell'anno in cui è stata presentata la domanda, se necessario con una trattenuta temporanea parziale dei fondi.

⁴ L'UFE può ricorrere al sostegno della Commissione federale dell'energia elettrica (EiCom) nell'esecuzione. Su richiesta dell'UFE, la EiCom effettua verifiche relative alle vendite effettive a titolo di servizio universale, paragonando i dati forniti dall'UFE con i propri.

Art. 96 Restituzione

Se da una verifica o da un controllo risulta che qualcuno, in particolare a causa di indicazioni scorrette, ha indebitamente ottenuto un premio di mercato o un premio di mercato eccessivamente elevato, l'UFE esige la restituzione del premio ottenuto in eccesso di tutti gli anni passati fino a cinque anni dall'ultimo versamento (art. 30 cpv. 3 L del 5 ott. 1990¹³ sui sussidi).

Capitolo 8:
Valutazione, pubblicazione, informazioni, trasmissione di dati
all'Amministrazione federale delle dogane, controllo e provvedimenti

Art. 97 Valutazione

¹ L'UFE valuta i dati relativi ai progetti e agli impianti per i quali è stata richiesta una promozione ai sensi della presente ordinanza, ai fini della pianificazione delle risorse a disposizione del fondo per il supplemento di rete e della verifica dell'efficacia degli strumenti di promozione.

¹² RS 730.01

¹³ RS 616.1

² Al riguardo può utilizzare tutte le indicazioni effettuate nella domanda, nelle eventuali notifiche dello stato di avanzamento del progetto e nella notifica di messa in esercizio.

³ Può inoltre utilizzare per le proprie valutazioni la quantità dell'elettricità prodotta, l'ammontare dei contributi di promozione versati e l'ammontare dei costi d'esecuzione.

⁴ Può pubblicare i risultati delle valutazioni.

⁵ L'organo d'esecuzione mette a disposizione dell'UFE, mensilmente o su richiesta, i dati necessari per le valutazioni.

Art. 98 Pubblicazione

¹ In merito alla remunerazione per l'immissione in rete di elettricità, l'UFE pubblica i seguenti dati nel caso di impianti con una potenza superiore ai 30 kW:

- a. il nome o la ditta del gestore e l'ubicazione dell'impianto;
- b. i vettori energetici impiegati;
- c. la categoria e la tipologia degli impianti;
- d. l'ammontare del tasso di remunerazione;
- e. la data della domanda;
- f. la data di messa in esercizio;
- g. la quantità di energia remunerata;
- h. il periodo di remunerazione.

² Nel caso di impianti con una potenza inferiore ai 30 kW, la pubblicazione concernente la remunerazione per l'immissione in rete di elettricità secondo il capoverso 1 viene effettuata in chiave anonima.

³ Riguardo alle remunerazioni uniche e ai contributi d'investimento, l'UFE pubblica per ogni tecnologia di produzione:

- a. il numero dei destinatari del contributo d'investimento;
- b. il totale dei contributi d'investimento;
- c. l'ammontare medio dei contributi d'investimento in rapporto ai costi d'investimento computabili medi;
- d. l'ammontare medio dei contributi d'investimento in rapporto alla produzione supplementare media.

⁴ Riguardo al premio di mercato per gli impianti idroelettrici di grandi dimensioni esso pubblica:

- a. il numero dei destinatari del premio di mercato;
- b. il totale dei premi di mercato;
- c. il numero di impianti e l'intera quantità d'elettricità per la quale viene erogato il premio di mercato;

- d. l'intera quantità e il prezzo medio dell'elettricità proveniente dalle grandi centrali idroelettriche venduta a titolo di servizio universale in relazione con il premio di mercato.

Art. 99 Informazioni

¹ L'organo d'esecuzione o l'UFE fornisce informazioni:

- a. al richiedente, sulla posizione del proprio progetto nella lista d'attesa;
- b. al Cantone, su tutti i progetti previsti e gli impianti situati sul suo territorio;
- c. al Comune, su tutti gli impianti in esercizio sul suo territorio.

² I Cantoni e i Comuni trattano i dati ricevuti in modo confidenziale. In particolare essi non possono utilizzarli per la progettazione di impianti che devono essere realizzati da:

- a. essi stessi;
- b. uno dei loro enti; oppure
- c. una società nella quale detengono una partecipazione.

³ Alle informazioni individuali si applicano le norme sul principio di trasparenza e le disposizioni sulla protezione dei dati per gli organi federali.

Art. 100 Trasmissione di dati all'Amministrazione federale delle dogane

L'UFE trasmette all'Amministrazione federale delle dogane i seguenti dati dei gestori degli impianti che producono energia elettrica a partire dalla biomassa necessari per l'esecuzione della legge del 21 giugno 1996¹⁴ sull'imposizione degli oli minerali:

- a. nomi e indirizzi di persone fisiche e associazioni di persone o ditta e sede di persone giuridiche;
- b. indicazioni su tipo, quantità e origine delle materie prime biogene;
- c. indicazioni su tipo, quantità e origine di carburanti e combustibili prodotti a partire da materie prime biogene;
- d. indicazioni sull'elettricità e il calore generati a partire da carburanti e combustibili;
- e. indicazioni sull'impianto, in particolare i processi di produzione, la capacità, la potenza, il grado di rendimento e la data di messa in esercizio.

Art. 101 Controllo e provvedimenti

¹ L'UFE controlla se i requisiti legali sono rispettati. A tale scopo, anche dopo la conclusione di una procedura, esso può chiedere i documenti e le informazioni necessari, nonché effettuare o disporre verifiche e indagini a campione. Esso esamina le indicazioni fondate relative a presunte irregolarità.

¹⁴ RS 641.61

² Il gestore di un impianto che ottiene per l'immissione di elettricità una remunerazione dal fondo per il supplemento di rete secondo il diritto vigente o un diritto anteriore o per il quale ha ottenuto una remunerazione unica o un contributo d'investimento secondo il diritto vigente o un diritto anteriore, oppure se per l'elettricità proveniente dall'impianto viene versato il premio di mercato, è tenuto, su richiesta, a dare visione all'UFE e, nella misura in cui sia competente per l'esecuzione, all'organo d'esecuzione, dei dati d'esercizio dell'impianto.

³ Se dal controllo o dall'esame risulta che sono stati violati i requisiti legali, l'UFE o l'organo d'esecuzione, ognuno nel proprio ambito di competenza, ordina provvedimenti adeguati.

⁴ L'UFE è inoltre autorizzato a richiedere i documenti e le informazioni necessari per determinare una redditività eccessiva e a effettuare verifiche.

Capitolo 9: Disposizioni finali

Art. 102 Disposizione transitoria relativa alla fine della durata della remunerazione secondo il diritto anteriore

Negli impianti che ottengono una remunerazione per l'immissione in rete di elettricità secondo il diritto anteriore, la remunerazione viene versata fino al 31 dicembre dell'anno in cui scade la durata della remunerazione.

Art. 103 Disposizione transitoria relativa allo smaltimento della lista d'attesa per le altre tecnologie di produzione

Per i progetti che entro il 31 ottobre 2016 sono avanzati sulla lista d'attesa secondo l'articolo 3^{gbis} capoverso 4 lettera b numero 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'energia nella versione del 2 dicembre 2016¹⁵ sulla base della notifica completa di messa in esercizio o della notifica dello stato di avanzamento del progetto oppure, negli impianti idroelettrici di piccole dimensioni e negli impianti a energia eolica, sulla base della seconda notifica dello stato di avanzamento del progetto, si applica il seguente ordine di presa in considerazione:

- a. i progetti che sono avanzati entro il 31 ottobre 2015: conformemente alla data di notifica,
- b. i progetti che sono avanzati entro il 31 ottobre 2016: conformemente alla data di notifica.

Art. 104 Disposizioni transitorie relative agli impianti fotovoltaici

¹ Per gli impianti fotovoltaici per i quali il gestore già prima del 1° gennaio 2018 ha richiesto o ottenuto una remunerazione unica e la cui potenza complessiva prima di tale data ammonta a 30 kW o più, non sussiste un diritto a una remunerazione unica per la potenza a partire da 30 kW.

¹⁵ 2016 4617

² Gli impianti fotovoltaici con una potenza compresa tra i 30 kW e meno di 100 kW che sono stati notificati per la remunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica secondo il diritto anteriore, ma che d'ora in avanti avranno soltanto diritto a una remunerazione unica per impianti fotovoltaici di piccole dimensioni, vengono presi in considerazione secondo la data di presentazione della notifica di messa in esercizio.

³ Per gli impianti fotovoltaici di grandi dimensioni per i quali la notifica per la remunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica secondo il diritto anteriore è già stata effettuata, occorre esercitare entro il 30 giugno 2018 il diritto di opzione di cui all'articolo 8. Se entro tale termine il diritto di opzione non viene esercitato, la notifica è considerata come domanda per l'ottenimento di una remunerazione unica. Se il diritto d'opzione viene esercitato a favore della remunerazione per l'immissione in rete, un successivo passaggio alla remunerazione unica è possibile in qualsiasi momento.

⁴ Per gli impianti che sono stati notificati con una potenza compresa tra i 30 kW e meno di 100 kW per la remunerazione a copertura dei costi per l'immissione in rete di energia elettrica secondo il diritto anteriore, occorre comunicare all'organo d'esecuzione, entro il 30 giugno 2018, se in virtù di una modifica del progetto la potenza presumibilmente raggiunge o supera i 100 kW. Se tale comunicazione non avviene, l'impianto è considerato un impianto di piccole dimensioni e il contributo legato alla potenza viene versato al massimo fino a una potenza di 99,9 kW.

⁵ Agli impianti per i quali, entro il 31 dicembre 2012, è stata presentata una domanda per l'ottenimento di una remunerazione per l'immissione in rete a copertura dei costi e che sono stati realizzati entro il 31 dicembre 2017, non si applica la disposizione concernente la dimensione minima di cui all'articolo 36.

Art. 105 Disposizioni transitorie relative alla commercializzazione diretta e all'immissione in rete al prezzo di mercato di riferimento

¹ I gestori che devono commercializzare essi stessi la propria energia (art. 14) sono tenuti a passare alla commercializzazione diretta al più tardi due anni dall'entrata in vigore della presente ordinanza.

² Per quanto concerne il ritiro e la remunerazione di elettricità proveniente da impianti che immettono l'elettricità in rete al prezzo di mercato di riferimento, per il gruppo di bilancio per le energie rinnovabili, per i restanti gruppi di bilancio e per i gestori di rete si applica fino al 31 dicembre 2018 il diritto anteriore.

Art. 106 Disposizione transitoria relativa all'ampliamento o al rinnovamento successivi di impianti idroelettrici di piccole dimensioni e di impianti a biomassa

La riduzione del tasso di remunerazione secondo l'articolo 28 capoverso 5 non si applica ai gestori che già prima dell'entrata in vigore della presente ordinanza hanno avviato un ampliamento o un rinnovamento successivo, a condizione che essi mettano in esercizio tale rinnovamento o ampliamento entro il 30 giugno 2018 e notifichino la messa in esercizio all'organo d'esecuzione entro il 31 luglio 2018.

Art. 107 Disposizione transitoria relativa all'ordine di presa in considerazione e alla lista d'attesa in caso di contributi d'investimento

I progetti e gli impianti che erano già notificati per la remunerazione per l'immissione di elettricità in rete a copertura dei costi, e per i quali entro il 31 dicembre 2017 è stata presentata, in chiave integrale, presso l'organo d'esecuzione la notifica di messa in esercizio o la notifica di stato di avanzamento del progetto oppure, in caso di impianti idroelettrici di piccole dimensioni, la seconda notifica di stato di avanzamento del progetto, vengono presi in considerazione conformemente alla data di presentazione della notifica pertinente, a condizione che per i progetti in questione venga presentata entro il 31 marzo 2018 presso l'UFE una domanda per l'ottenimento di un contributo d'investimento.

Art. 108 Disposizione transitoria relativa al premio di mercato nel caso di impianti idroelettrici di grandi dimensioni

¹ Il premio di mercato può essere versato per la prima volta nel 2018 per le domande relative al 2017 e per l'ultima volta nel 2022 per le domande relative al 2021.

² Del diritto di vendere effettivamente in tale settore e ai costi di produzione l'elettricità da smerciare nell'ambito del servizio universale (art. 31 cpv. 3 LEne), gli aventi diritto possono fare uso la prima volta per il 2018 e l'ultima volta per il 2022.

Art. 109 Entrata in vigore

La presente ordinanza entra in vigore il 1° gennaio 2018.

1° novembre 2017

In nome del Consiglio federale svizzero:

La presidente della Confederazione, Doris Leuthard
Il cancelliere della Confederazione, Walter Thurnherr

Allegato 1.1
(art. 16, 17, 21, 22 e 23)

Impianti idroelettrici nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità

1 Definizione degli impianti

- 1.1 Per impianto idroelettrico s'intende un impianto tecnico autonomo per la produzione di elettricità in una determinata ubicazione a partire dalla forza idrica.
- 1.2 Se diversi impianti secondo il numero 1.1 utilizzano lo stesso punto di allacciamento alla rete, ciascuno di questi impianti può essere considerato un impianto idroelettrico se gli impianti si servono di acqua proveniente da bacini imbriferi separati e se sono stati realizzati indipendentemente l'uno dall'altro.
- 1.3 Le centrali con utilizzo di acqua di dotazione sono considerate impianti autonomi.

2 Tasso di remunerazione

- 2.1 Calcolo
 - 2.1.1 Il tasso di remunerazione è composto di una remunerazione di base e, se sussistono i requisiti, di un bonus per le opere idrauliche o un bonus secondo i livelli di pressione o di entrambi i bonus. Esso viene ricalcolato ogni anno.
 - 2.1.2 Per il calcolo dei tassi per la remunerazione di base e il bonus per le opere idrauliche è determinante la potenza equivalente dell'impianto.
 - 2.1.3 La potenza equivalente corrisponde al quoziente fra produzione netta in kWh e la somma delle ore del relativo anno civile. Per l'anno in cui l'impianto è stato messo in esercizio o disattivato, nella determinazione della potenza equivalente vengono detratte le ore piene prima della messa in esercizio dell'impianto o dopo la sua disattivazione.
 - 2.1.4 Il tasso per il bonus secondo i livelli di pressione viene calcolato pro rata rispetto alle classi di dislivello di cui al numero 2.3.
- 2.2 Rimunerazione di base
 - 2.2.1 I tassi per la remunerazione di base vengono calcolati pro rata rispetto alle classi di potenza di cui al numero 2.2.2.

2.2.2 Il tasso per la remunerazione di base ammonta nel caso di una messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2013 secondo le classi di potenza a:

Classe di potenza	Remunerazione di base (ct./kWh)	
	1.1.2013–31.12.2016	dal 1.1.2017
≤ 30 kW	28,4	28,4
≤100 kW	18,8	18,8
≤300 kW	14,8	12,7
≤ 1 MW	11,2	9,0
≤ 10 MW	6,9	6,6

2.3 Bonus secondo il livello di pressione

Il tasso per il bonus secondo il livello di pressione ammonta nel caso di una messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2013 secondo le classi di dislivello a:

Classe di dislivello (m)	Bonus (ct./kWh)
≤ 5	5,6
≤10	3,3
≤20	2,4
≤50	1,9
>50	1,2


2.4 Bonus per le opere idrauliche

2.4.1 Se la quota destinata alla realizzazione delle opere idrauliche secondo lo stato della tecnica, condotte forzate incluse, è inferiore al 20 per cento dei costi di investimento complessivi del progetto, il diritto al bonus per le opere idrauliche decade. Se tale quota è superiore al 50 per cento, si ha diritto al bonus completo. Per i valori compresi fra il 20 e il 50 per cento viene effettuata un'interpolazione lineare secondo il seguente grafico. Le misure di cui all'articolo 83a LPAC¹⁶ o all'articolo 10 LFSP¹⁷ non sono computabili ai fini del bonus.

¹⁶ RS 814.20

¹⁷ RS 923.0

- 2.4.2 Le centrali con utilizzo di acqua di dotazione non hanno diritto al bonus per le opere idrauliche. Gli impianti accessori con una potenza superiore a 100 kW hanno diritto al bonus per le opere idrauliche solo fino alla potenza equivalente di 100 kW.



- 2.4.3 Il tasso per il bonus per le opere idrauliche secondo le classi di potenza ammonta dopo il 1° gennaio 2013 a:

Classe di potenza	Bonus per le opere idrauliche (ct./kWh)	
	Messa in esercizio:	
	1.1.2013–31.12.2016	dal 1.1.2017
≤ 30 kW	6,2	6,2
≤100 kW	4,5	4,5
≤300 kW	3,6	2,9
>300 kW	3,0	1,6

- 2.5 Tasso di remunerazione massimo

Il tasso di remunerazione, bonus inclusi, ammonta al massimo a 32,4 ct./kWh.

- 2.6 Pagamenti parziali e calcolo

- 2.6.1 La remunerazione è calcolata per la fine dell'anno civile sulla base del tasso di remunerazione valido per quell'anno e dell'elettricità rilevata.

- 2.6.2 Vengono effettuati pagamenti parziali anticipati sulla base del tasso di remunerazione dell'anno precedente in caso di impianti che non sono ancora in esercizio da un intero anno civile in base ai valori di progettazione di cui al numero 5.1.

3 Calcolo del tasso di remunerazione in caso di ampliamento o rinnovamento successivi

Il tasso di remunerazione per gli impianti che sono stati ampliati o rinnovati successivamente si calcola secondo la formula seguente:

$$(P0/P1) * V1 + (1-P0/P1) * (N0/N1) * V1$$

- dove:
- P0: potenza dell'impianto prima dell'ampliamento o del rinnovamento;
 - P1: potenza dell'impianto a seguito dell'ampliamento o del rinnovamento;
 - N0: produzione netta media degli ultimi 5 anni prima dell'ampliamento o del rinnovamento;
 - N1: produzione netta a seguito dell'ampliamento;
 - V1: tasso di remunerazione calcolato sulla scorta dell'intera produzione netta raggiunta a seguito dell'ampliamento o del rinnovamento di cui al numero 2.

4 Durata della remunerazione

La durata della remunerazione è di 15 anni.

5 Procedura di presentazione delle domande

5.1 Domanda

La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

- a. indicazioni relative all'impianto, in particolare il nome del gestore e l'ubicazione della centrale, delle prese, dei serbatoi e delle restituzioni d'acqua;
- b. consenso dei proprietari fondiari;
- c. potenza meccanica media lorda;
- d. produzione di elettricità prevista, in kWh per anno civile;
- e. dislivello lordo in m;
- f. tipo di acque sfruttate (corsi d'acqua / altre acque) e tipo di impianto;
- g. i costi di investimento complessivi del progetto, ripartiti per componenti principali; vanno elencati separatamente in particolare i costi di investimento relativi alle opere idrauliche condotte forzate incluse;
- h. categoria del produttore;
- i. prova che si tratta di un impianto nuovo.

5.2 Notifiche dello stato di avanzamento del progetto

5.2.1 Entro due anni dalla comunicazione della garanzia di principio (art. 22) deve essere presentata una notifica sullo stato di avanzamento del progetto contenente la richiesta di concessione o di licenza di costruzione presentata alle autorità competenti.

5.2.2 Entro quattro anni dalla comunicazione della garanzia di principio (art. 22), deve essere presentata una notifica sullo stato di avanzamento del progetto contenente almeno le seguenti indicazioni:

- a. licenza di costruzione passata in giudicato;
- b. concessione;

- c. la notifica del progetto al gestore di rete e il suo parere al riguardo;
 - d. eventuali modifiche rispetto alle indicazioni fornite nella domanda;
 - e. data di messa in esercizio prevista.
- 5.3 Messa in esercizio
- 5.3.1 L'impianto deve essere messo in esercizio al più tardi sei anni dalla garanzia di principio (art. 22).
- 5.3.2 Gli impianti che secondo l'articolo 20 capoverso 3 lettera a sono avanzati sulla lista d'attesa sulla base della seconda notifica completa dello stato di avanzamento del progetto devono essere messi in esercizio al più tardi quattro anni dopo la garanzia di principio (art. 22).
- 5.4 Notifica di messa in esercizio
- La notifica di messa in esercizio deve contenere almeno le indicazioni seguenti:
- a. data di messa in esercizio;
 - b. documenti attestanti gli effettivi costi d'investimento con la ripartizione sui componenti principali; vanno indicati separatamente in particolare i costi d'investimento per le opere idrauliche, condotte forzate incluse;
 - c. eventuali modifiche rispetto alle indicazioni effettuate nella domanda o nella notifica dello stato di avanzamento del progetto.

6 Disposizioni transitorie

- 6.1 Per i gestori che entro il 31 dicembre 2017 hanno ottenuto per il proprio impianto una decisione positiva e hanno presentato la prima notifica completa dello stato di avanzamento del progetto secondo il diritto anteriore, si applicano sia per la durata della remunerazione sia per il calcolo della remunerazione le disposizioni determinanti al momento della presentazione della prima notifica dello stato di avanzamento del progetto. Le disposizioni transitorie in vigore fino al 31 dicembre 2017 non sono applicabili.
- 6.2 Per i gestori che entro il 31 dicembre 2013 hanno ottenuto per il proprio impianto una decisione positiva e hanno effettivamente adempiuto il primo stato di avanzamento del progetto, si applicano sia per il periodo di remunerazione sia per il calcolo della remunerazione le disposizioni determinanti al momento del raggiungimento dello stato di avanzamento in questione. Le disposizioni transitorie in vigore fino al 31 dicembre 2017 non sono applicabili.

- 6.3 Per gli impianti che sono avanzati sulla lista d'attesa in virtù dell'articolo 3g^{bis} capoverso 4 lettera b numero 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'energia nella versione del 2 dicembre 2016¹⁸ sulla base della seconda notifica completa dello stato di avanzamento del progetto, la notifica di messa in esercizio deve essere presentata entro i seguenti termini:
- a. al più tardi sei anni dopo la comunicazione della decisione positiva, se il gestore l'ha ricevuta entro il 31 dicembre 2015;
 - b. al più tardi il 31 dicembre 2019, se il gestore ha ricevuto la decisione positiva tra il 1° gennaio 2016 e il 1° gennaio 2017.

¹⁸ RU 2016 4617

Allegato 1.2
(art. 16, 17, 21, 22 e 23)

Impianti fotovoltaici nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità

1 Definizione degli impianti

Un impianto fotovoltaico è composto di uno o più campi fotovoltaici e di uno o più convertitori. Se diverse unità costituite da campi fotovoltaici con i relativi convertitori sono distribuite su diversi fondi, ciascuna di queste unità può essere considerata un impianto, in modo particolare quando le unità stesse sono realizzate indipendentemente l'una dall'altra e l'elettricità da loro prodotta è misurata separatamente.

2 Tasso di remunerazione

2.1 Calcolo del tasso di remunerazione

Il tasso di remunerazione viene calcolato pro rata rispetto alle classi di potenza di cui al numero 2.2.

2.2 Tassi di remunerazione

In caso di messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2013 il tasso di remunerazione secondo le classi di potenza ammonta a:

Classe di potenza	Tasso di remunerazione (ct./kWh)							
	Messa in esercizio							
	1.1.2013–31.12.2013	1.1.2014–31.3.2015	1.4.2015–30.9.2015	1.10.2015–31.3.2016	1.4.2016–30.9.2016	1.10.2016–31.3.2017	1.4.2017–31.12.2017	dal 1.1. 2018
≤ 100 kW	21,2	18,7	16,0	14,8	14,0	13,3	12,1	11,0
≤1000 kW	18,5	17,0	15,0	14,1	13,1	12,2	11,5	11,0
>1000 kW	17,3	15,3	14,8	14,1	13,2	12,2	11,7	11,0

3 Durata della remunerazione

La durata della remunerazione è di:

- in caso di messa in esercizio entro il 31 dicembre 2013: 25 anni;
- in caso di messa in esercizio nel periodo compreso tra il 1° gennaio 2014 e il 31 dicembre 2017: 20 anni;
- in caso di messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2018: 15 anni.

4 Procedura di presentazione delle domande

4.1 Domanda

La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

- a. indicazioni relative all'impianto, in particolare il nome del gestore e l'ubicazione dell'impianto;
- b. estratto dal registro fondiario;
- c. categoria dell'impianto;
- d. potenza pianificata;
- e. produzione annua prevista;
- f. consenso dei proprietari fondiari;
- g. categoria del produttore.

4.2 Messa in esercizio

L'impianto deve essere messo in esercizio al più tardi 12 mesi dopo la garanzia di principio (art. 22).

4.3 Notifica di messa in esercizio

La notifica di messa in esercizio deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

- a. data di messa in esercizio;
- b. verbale di collaudo con descrizione tecnica dettagliata;
- c. eventuali modifiche rispetto alle indicazioni fornite nella domanda;
- d. autenticazione dei dati dell'impianto.

5 Disposizioni transitorie per gli impianti messi in esercizio prima del 1° gennaio 2013

- 5.1 Nel caso di impianti messi in esercizio entro il 31 dicembre 2012 e per i quali entro il 31 luglio 2013 è stata emanata una decisione di inclusione nella lista d'attesa (art. 72 cpv. 4 LEne), per la definizione d'impianto, le categorie d'impianto e per il calcolo della remunerazione è applicabile l'allegato 1.2 numeri 1, 2, 3.1.1, 3.2 e 3.4a dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'energia nella versione vigente il 1° gennaio 2017¹⁹. Le disposizioni transitorie in vigore fino al 31 dicembre 2017 non sono applicabili.
- 5.2 Per gli impianti integrati, con la notifica di messa in esercizio devono essere presentate fotografie che mostrano il generatore solare durante la costruzione e dopo il completamento e dalle quali si può evincere che si tratta di un impianto integrato.

¹⁹ RU 2010 809 6125, 2011 4067, 2012 607 4555, 2013 3631, 2014 611 3683, 2015 4781, 2016 4617

Allegato 1.3
(art. 16, 17, 21, 22 e 23)

Impianti a energia eolica nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità

1 Definizione degli impianti

Gli impianti a energia eolica sono composti di un rotore, di un convertitore, di una torre, di un basamento e di un allacciamento alla rete. Se una serie di aerogeneratori si trova in un unico sito (parco eolico), ogni unità composta di rotore, convertitore, torre e basamento è considerata un impianto autonomo.

2 Categorie

2.1 Piccoli impianti eolici

Aerogeneratori con una potenza fino a 10 kW compresi.

2.2 Grandi impianti eolici

Aerogeneratori con una potenza superiore a 10 kW.

3 Tasso di remunerazione

3.1 Piccoli impianti eolici

Nei piccoli impianti eolici il tasso di remunerazione ammonta, per tutta la durata del periodo di remunerazione, a:

Messa in esercizio	dal 1.1.2013
Tasso di remunerazione (ct./kWh)	23,0

3.2 Grandi impianti eolici

3.2.1 Rimunerazione di base

Nei grandi impianti eolici il tasso di remunerazione ammonta, per cinque anni a partire dal momento della messa in esercizio regolare, a:

Messa in esercizio	dal 1.1.2013
Tasso di remunerazione (ct./kWh)	23,0

3.2.2 Bonus per l'altitudine

I grandi impianti eolici ubicati a 1700 metri di altitudine sul livello del mare e oltre hanno diritto a un tasso di remunerazione maggiorato di 2,5 ct./ kWh (bonus per l'altitudine).

Per la determinazione dell'altitudine sul livello del mare di un impianto è determinante lo spigolo superiore del basamento.

3.2.3 Adeguamento del tasso di remunerazione dopo cinque anni

3.2.3.1 Nel caso di un grande impianto eolico, dopo cinque anni si determina il reddito effettivo. Quest'ultimo corrisponde alla media annua aritmetica della produzione elettrica misurata nel punto di trasmissione al gestore di rete dei primi cinque anni d'esercizio. Il reddito effettivo viene confrontato con il reddito di riferimento del medesimo impianto di cui al numero 3.2.4:

- a. se il reddito effettivo raggiunge o supera l'A per cento del reddito di riferimento, il tasso di remunerazione viene subito ridotto a B ct./kWh fino alla fine del periodo di remunerazione;
- b. se il reddito effettivo è inferiore all'A per cento del reddito di riferimento, il pagamento della remunerazione di cui al numero 3.2.1 viene prolungato di C mesi per ogni D per cento di differenza tra il reddito effettivo e l'A per cento del reddito di riferimento. In seguito il tasso di remunerazione ammonta a B ct./kWh fino alla fine della durata della remunerazione.

3.2.3.2 A seconda della data di messa in esercizio, i parametri A, B, C e D assumono i seguenti valori:

Messa in esercizio	dal 1.1.2013
A (per cento)	130
B (ct./kWh)	13,0
C (mesi)	1
D (per cento)	0,3

3.2.4 Il reddito di riferimento è calcolato sulla base della curva di potenza caratteristica e dell'altezza del mozzo dell'impianto a energia eolica effettivamente scelto, e delle caratteristiche dell'ubicazione di riferimento secondo i numeri 3.2.5 e 3.2.6.

3.2.5 Le quattro caratteristiche dell'ubicazione di riferimento per impianti ubicati al di sotto dei 1700 metri di altitudine sul livello del mare sono le seguenti:

Messa in esercizio	dal 1.1.2013
Velocità media del vento a 50 m di altezza dal suolo	5,0 m/s
Profilo altimetrico	logaritmico
Distribuzione di Weibull	k = 2,0
con valore di rugosità	l = 0,1 m

- 3.2.6 Le quattro caratteristiche dell'ubicazione di riferimento per impianti ubicati a 1700 metri di altitudine sul livello del mare e oltre sono le seguenti:

Messa in esercizio	dal 1.1.2013
Velocità media del vento a 50 m di altezza dal suolo	5,5 m/s
Profilo altimetrico	logaritmico
Distribuzione di Weibull	$k = 2,0$
con valore di rugosità	$l = 0,03 \text{ m}$

- 3.2.7 Il reddito di riferimento di impianti ubicati a 1700 metri sul livello del mare e oltre messi in esercizio prima del 1° gennaio 2013 è calcolato sulla base delle caratteristiche dell'ubicazione di riferimento secondo il numero 3.2.5.
- 3.2.8 L'UFE disciplina in una direttiva il calcolo dettagliato del reddito di riferimento.

4 Durata della remunerazione

La durata della remunerazione è di 15 anni.

5 Procedura di presentazione delle domande

5.1 Domanda

La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

- indicazioni relative all'impianto, in particolare il nome del gestore e l'ubicazione dell'impianto con indicazione dell'altitudine sul livello del mare;
- consenso dei proprietari fondiari;
- potenza pianificata;
- produzione annua prevista;
- categoria del produttore.

5.2 Cessione della garanzia di principio

- 5.2.1 Il gestore di un impianto a energia eolica che non dispone più di una base nella pianificazione cantonale a causa di una modifica della pianificazione può cedere una garanzia di principio o una decisione positiva secondo il diritto anteriore a un altro impianto a energia eolica, se quest'ultimo:

- viene realizzato nel medesimo Cantone;
- soddisfa presumibilmente i requisiti per il diritto;
- è stato notificato prima del 31 dicembre 2017 alla Società nazionale di rete; e

- d. per la cessione il gestore fattura al gestore che assume la garanzia al massimo la metà dei costi effettivi per le misurazioni dei profili del vento, gli studi dell'ambiente e gli accertamenti sul piano tecnico.
- 5.2.2 Su richiesta del gestore che cede la garanzia di principio e dopo aver sentito il Cantone di ubicazione, l'UFE decide in merito alla cessione. Le modalità della cessione vanno comunicate all'UFE.
- 5.2.3 I termini per la notifica dello stato di avanzamento del progetto (n. 5.3) e della messa in esercizio (n. 5.4) iniziano a decorrere dalla data della nuova garanzia di principio.
- 5.3 Notifiche dello stato di avanzamento del progetto
- 5.3.1 Nel caso di impianti soggetti all'esame dell'impatto sull'ambiente, entro due anni dalla comunicazione della garanzia di principio (art. 22) deve essere presentata una notifica sullo stato di avanzamento del progetto. La notifica deve contenere il capitolato d'oneri per il rapporto sull'impatto ambientale approvato dal Cantone d'ubicazione.
- 5.3.2 Al più tardi quattro anni dalla comunicazione della garanzia di principio (art. 22) deve essere presentata una notifica sullo stato di avanzamento del progetto. La notifica deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
- a. licenza di costruzione cresciuta in giudicato;
 - b. la notifica del progetto presso il gestore della rete e il suo parere al riguardo;
 - c. eventuali modifiche rispetto alle indicazioni fornite nella domanda;
 - d. data di messa in esercizio pianificata.
- 5.4 Messa in esercizio
- 5.4.1 La messa in esercizio dell'impianto deve essere effettuata al più tardi sette anni dalla garanzia di principio (art. 22).
- 5.4.2 La messa in esercizio degli impianti che secondo l'articolo 20 capoverso 3 lettera a sono avanzati sulla lista d'attesa sulla base della seconda notifica completa dello stato di avanzamento del progetto deve essere effettuata al più tardi tre anni dalla comunicazione della garanzia di principio (art. 22).
- 5.5 Notifica di messa in esercizio
- La notifica di messa in esercizio deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
- a. designazione del tipo di impianto;
 - b. potenza;
 - c. altezza del mozzo;
 - d. equipaggiamenti supplementari, ad esempio riscaldamento delle pale del rotore;
 - e. data di messa in esercizio;
 - f. eventuali modifiche rispetto alle indicazioni fornite nella domanda e nella notifica dello stato di avanzamento del progetto.

6 Disposizioni transitorie

- 6.1 Per i gestori che entro il 31 dicembre 2017 hanno ottenuto per il proprio impianto una decisione positiva e hanno presentato la prima notifica completa dello stato di avanzamento del progetto secondo il diritto anteriore, si applicano sia per la durata della remunerazione sia per il calcolo della remunerazione le disposizioni determinanti al momento della presentazione della prima notifica dello stato di avanzamento del progetto. Le disposizioni transitorie in vigore fino al 31 dicembre 2017 non sono applicabili.
- 6.2 Per gli impianti che sono avanzati sulla lista d'attesa in virtù dell'articolo 3^{gbis} capoverso 4 lettera b numero 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'energia nella versione del 2 dicembre 2016²⁰ sulla base della seconda notifica completa dello stato di avanzamento del progetto, la notifica di messa in esercizio deve essere presentata entro i seguenti termini:
- a. al più tardi sette anni dopo la comunicazione della decisione positiva, se il gestore l'ha ricevuta entro il 31 dicembre 2015;
 - b. al più tardi il 31 dicembre 2019, se il gestore ha ricevuto la decisione positiva tra il 1° gennaio 2016 e il 1° gennaio 2017.

²⁰ RU 2016 4617

Allegato 1.4
(art. 16, 17, 21, 22 e 23)

Impianti geotermici nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità

1 Definizione degli impianti

Gli impianti geotermici sono composti di una parte sotterranea, comprendente segnatamente una o più perforazioni, un serbatoio e pompe, e di una parte fuori terra, comprendente segnatamente un convertitore di distribuzione di energia e le relative componenti, e servono alla produzione di elettricità e calore.

2 Categorie

2.1 Impianti geotermici idrotermali


Gli impianti geotermici idrotermali utilizzano per la produzione di elettricità e calore principalmente acqua calda naturale derivante dalle riserve geotermiche.

2.2 Impianti geotermici petrotermali

Gli impianti geotermici petrotermali devono stimolare a livello idraulico le riserve geotermiche per la produzione di elettricità e calore.

3 Requisiti minimi

3.1 Gli impianti geotermici devono presentare, al più tardi dall'inizio del terzo anno civile completo dopo la messa in esercizio, un coefficiente di sfruttamento globale minimo secondo il diagramma seguente:



- 3.2 Il periodo di valutazione rilevante per la determinazione del coefficiente di sfruttamento globale è un anno civile completo; il coefficiente di sfruttamento globale si riferisce all'energia annua misurata alla testa del pozzo con:

coefficiente di sfruttamento del calore = calore sfruttato diviso per energia misurata alla testa del pozzo

coefficiente di sfruttamento elettrico = elettricità prodotta divisa per energia misurata alla testa del pozzo

4 Tasso di remunerazione

4.1 Calcolo

Il tasso di remunerazione viene calcolato pro rata rispetto alle classi di potenza di cui ai numeri 4.2 e 4.3.

- 4.2 Negli impianti geotermici idrotermali il tasso di remunerazione ammonta a:

Classe di potenza	Rimunerazione (ct./kWh)
≤ 5 MW	40,0
≤10 MW	36,0
≤20 MW	28,0
>20 MW	22,7

- 4.3 Negli impianti geotermici petrotermali il tasso di remunerazione ammonta a:

Classe di potenza	Rimunerazione (ct./kWh)
≤ 5 MW	47,5
≤10 MW	43,5
≤20 MW	35,5
>20 MW	30,2

5 Durata della remunerazione

La durata della remunerazione è di 15 anni.

6 Procedura di presentazione delle domande

- 6.1 La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:
- indicazioni relative all'impianto, in particolare il nome del gestore e l'ubicazione dell'impianto;
 - consenso dei proprietari fondiari;
 - potenza nominale elettrica e termica;
 - produzione lorda e netta annua progettata di elettricità e calore;

- e. sfruttamento di calore progettato e consenso dei presumibili acquirenti del calore;
 - f. fluido del sistema di raffreddamento a circuito chiuso;
 - g. categoria del produttore.
- 6.2 Notifica dello stato di avanzamento del progetto
- 6.2.1 La notifica dello stato di avanzamento del progetto deve essere presentata al più tardi tre anni dalla comunicazione della garanzia di principio (art. 22).
- 6.2.2 Essa deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:
- a. licenza di costruzione passata in giudicato;
 - b. la notifica del progetto presso il gestore della rete e il suo parere al riguardo;
 - c. possibilità di raccordo per l'energia termica;
 - d. eventuali modifiche rispetto alle indicazioni fornite nella domanda;
 - e. data di messa in esercizio pianificata.
- 6.3 Messa in esercizio
- 6.3.1 La messa in esercizio dell'impianto deve essere effettuata al più tardi sei mesi dalla comunicazione della garanzia di principio (art. 22).
- 6.3.2 La messa in esercizio degli impianti che secondo l'articolo 21 capoverso 3 lettera a sono avanzati sulla lista d'attesa sulla base della seconda notifica completa dello stato di avanzamento del progetto deve essere effettuata al più tardi tre anni dalla comunicazione della decisione relativa all'assunzione provvisoria.
- 6.4 Notifica di messa in esercizio
- La notifica di messa in esercizio deve contenere almeno le seguenti indicazioni:
- a. data di messa in esercizio;
 - b. eventuali modifiche rispetto alle indicazioni fornite nella domanda o nella notifica dello stato di avanzamento del progetto;
 - c. attestazione da parte dell'Ufficio federale di topografia che il promotore del progetto ha messo a disposizione tutti i geodati per l'elaborazione secondo la legge federale del 5 ottobre 2007²¹ sulla geoinformazione.

7 Disposizioni transitorie

- 7.1 Per i gestori che prima del 1° gennaio 2018 hanno ottenuto per il proprio impianto una decisione positiva e hanno presentato la prima notifica completa dello stato di avanzamento del progetto secondo il diritto anteriore, vale una durata della remunerazione di 20 anni.

²¹ RS 510.62

- 7.2 Per gli impianti che sono avanzati sulla lista d'attesa in virtù dell'articolo 3g^{bis} capoverso 4 lettera b numero 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'energia nella versione del 2 dicembre 2016²² sulla base della seconda notifica completa dello stato di avanzamento del progetto, la notifica di messa in esercizio deve essere presentata entro i seguenti termini:
- a. al più tardi sei anni dopo la comunicazione della decisione positiva, se il gestore l'ha ricevuta entro il 31 dicembre 2015;
 - b. al più tardi il 31 dicembre 2019, se il gestore ha ricevuto la decisione positiva tra il 1° gennaio 2016 e il 1° gennaio 2017.

²² RU 2016 4617

Allegato 1.5
(art. 16, 17, 21, 22 e 23)

Impianti a biomassa nel sistema di remunerazione per l'immissione di elettricità

1 Definizione degli impianti

Per impianto a biomassa s'intende qualsiasi impianto tecnico autonomo adibito alla produzione di elettricità a partire dalla biomassa. In genere, il funzionamento degli impianti per la produzione di energia a partire dalla biomassa si basa su processi a più stadi. Questi processi comprendono in particolare:

- a. il ritiro e il pretrattamento di combustibile o substrato;
- b. la conversione della biomassa in un prodotto intermedio mediante procedimenti termochimici, fisico-chimici o biologici (primo stadio di conversione);
- c. la conversione del prodotto intermedio in elettricità e calore mediante un impianto di cogenerazione (secondo stadio di conversione);
- d. il postrattamento di sostanze residue e sottoprodotti.

2 Requisiti minimi

2.1 Requisiti minimi generali

2.1.1 Biomassa ammessa:

biomassa secondo l'articolo 2 lettera b dell'ordinanza, a condizione che non siano utilizzate materie di cui al numero 2.1.2.

2.1.2 Biomassa non ammessa:

- a. biomassa essiccata con l'ausilio di combustibili fossili;
- b. torba;
- c. rifiuti urbani misti provenienti dalle economie domestiche, dall'artigianato e dall'industria e rifiuti simili che devono essere termovalorizzati in IIR;
- d. fanghi e sedimenti dei corsi d'acqua;
- e. prodotti tessili;
- f. gas di discarica;
- g. gas di depurazione, fanghi grezzi degli impianti di depurazione delle acque;
- h. carburanti e combustibili biogeni per i quali il plusvalore ecologico è già stato indennizzato con attestati secondo la legislazione sul CO₂, ad eccezione dell'olio di accensione biogeno utilizzato nelle centrali termo-elettriche a blocco.


2.1.3 Il periodo di valutazione per i requisiti minimi generali è di tre mesi.

2.2 Requisiti energetici minimi

2.2.1 I requisiti energetici minimi devono essere rispettati al più tardi dall'inizio del terzo anno civile completo dopo la messa in esercizio.

2.2.2 Il periodo di valutazione per i requisiti energetici minimi è l'anno civile completo.

2.2.3 I cicli del vapore, in particolare il ciclo Rankine organico, le turbine a vapore e i motori a vapore, devono raggiungere un coefficiente di sfruttamento energetico globale minimo secondo il diagramma seguente:



Per il calcolo del coefficiente di sfruttamento globale si utilizza il potere calorifico inferiore H_u del combustibile impiegato.


Calcolo del coefficiente di sfruttamento elettrico = la produzione di energia elettrica divisa per la quantità di energia immessa nell'impianto a combustione.

Calcolo del coefficiente di sfruttamento del calore = calore sfruttato diviso per la quantità di energia immessa nell'impianto a combustione.

2.2.4 Gli altri impianti di cogenerazione, in particolare centrali termo-elettriche a blocco, turbine a gas, celle a combustibile e motori Stirling, devono rispettare i seguenti requisiti energetici minimi:

a. rendimento elettrico:

il modulo di cogenerazione deve raggiungere un rendimento elettrico minimo conformemente al seguente diagramma:



b. sfruttamento del calore:

1. gli impianti per i quali è possibile beneficiare del bonus agricolo secondo il numero 3.4 devono coprire soltanto il fabbisogno di calore dell'impianto di produzione di energia (p. es. riscaldamento del fermentatore) utilizzando il calore residuo dell'impianto di cogenerazione o altre energie rinnovabili;
2. nel caso degli altri impianti, la quota di calore utilizzato esternamente, cioè escludendo quello utilizzato dall'impianto stesso, deve ammontare almeno al 40 per cento della produzione lorda di calore.

2.3 Requisiti ecologici minimi

2.3.1 Il periodo di valutazione per i requisiti ecologici minimi è di tre mesi.

2.3.2 I biocarburanti devono soddisfare i requisiti che autorizzerebbero a beneficiare di un'agevolazione fiscale per i biocarburanti secondo l'articolo 12b della legge federale del 21 giugno 1996²³ sull'imposizione degli oli minerali (LIOM)

2.3.3 Se un biocarburante viene prodotto e impiegato direttamente in loco per la produzione di elettricità, al momento della messa in esercizio dell'impianto occorre un'autorizzazione da parte della Direzione generale delle dogane come azienda di produzione con diritto a un'agevolazione fiscale.

2.3.4 Se vengono impiegati biocarburanti per l'esercizio di un impianto di produzione di elettricità, al momento dell'assunzione della materia occorre per ciascun carburante da impiegare un numero di prova della Direzione generale delle dogane.

2.3.5 Se viene acquisito gas biogeno dalla rete di distribuzione del gas naturale, i requisiti ecologici minimi sono considerati soddisfatti se il fornitore prova che la quantità di gas acquisita proviene dalla rete di distribuzione del gas

²³ RS **641.61**; l'art. 12b della L sull'imposizione degli oli minerali è applicabile fino al 30 giu. 2020.

naturale e che è stata interamente cancellata come gas biogeno dal servizio di clearing istituito nel settore pertinente.

3 Tasso di remunerazione

3.1 Calcolo del tasso di remunerazione

3.1.1 Il tasso di remunerazione è composto di una remunerazione di base e, nel caso in cui siano adempiuti i requisiti, di un bonus di cui al numero 3.3 o 3.4. Il tasso di remunerazione viene ricalcolato ogni anno.

3.1.2 Per il calcolo dei tassi per la remunerazione di base e i bonus è determinante la potenza equivalente di un impianto. La potenza equivalente corrisponde al quoziente fra la produzione netta di energia elettrica in kWh nell'anno civile in questione e la somma delle ore del medesimo anno civile. Per l'anno in cui l'impianto è messo in esercizio o disattivato, nel determinare la potenza equivalente si detraggono le ore piene prima della messa in esercizio dell'impianto e dopo la sua disattivazione.

3.1.3 I tassi della remunerazione di base e dei bonus vengono calcolati pro rata rispetto alle classi di potenza di cui ai numeri 3.2–3.4.

3.1.4 Se in una centrale elettrica a legna vengono impiegati anche rifiuti di legname problematici che secondo l'articolo 2 capoverso 2 lettera a dell'ordinanza del 22 giugno 2005²⁴ sul traffico di rifiuti sono designati quali rifiuti speciali, la quota di elettricità prodotta impiegando questi rifiuti di legname problematici viene remunerata con la metà del tasso di remunerazione. La quota si calcola sulla base dei contenuti energetici impiegati.

3.2 Rimunerazione di base

In caso di messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2013 il tasso della remunerazione di base secondo le classi di potenza ammonta a:

Classe di potenza	Rimunerazione di base (ct./kWh)
≤ 50 kW	28
≤100 kW	25
≤500 kW	22
≤ 5 MW	18,5
> 5 MW	17,5

²⁴ RS 814.610

3.3 Bonus per le centrali elettriche a legna

In caso di messa in esercizio dopo il 1° gennaio 2013, il tasso per il bonus per le centrali elettriche a legna secondo le classi di potenza ammonta a:

Classe di potenza	Bonus per legna (ct./kWh)
≤ 50 kW	8
≤100 kW	7
≤500 kW	6
≤ 5 MW	4
> 5 MW	3,5

3.4 Bonus per biomassa agricola

3.4.1 Il bonus per biomassa agricola viene accordato se:

- viene impiegato concime di fattoria, in particolare letame e colaticcio provenienti dall'allevamento o concime di fattoria insieme a resti del raccolto, sostanze residue della produzione agricola o prodotti agricoli declassati; e
- la quota di cosubstrati non agricoli e piante energetiche non supera il 20 per cento rispetto alla massa fresca.

3.4.2 Il tasso per il bonus per biomassa agricola ammonta a:

Classe di potenza	Bonus agricolo (ct./kWh)
≤ 50 kW	18
≤100 kW	16
≤500 kW	13
≤ 5 MW	4,5
> 5 MW	0

4. Tasso di remunerazione e requisiti minimi nella trasformazione di gas biogeno proveniente dalla rete di distribuzione del gas naturale

4.1.1 Tasso di remunerazione

Il tasso di remunerazione per gas biogeno che viene immesso nella rete di distribuzione del gas naturale e utilizzato in altro luogo per la produzione di elettricità, ammonta a $52 \cdot x^{-0.17}$ ct./kWh, dove x corrisponde alla potenza equivalente di cui al numero 3.1.2.

4.1.2 Il tasso di remunerazione ammonta al massimo a 26,5 ct./kWh.

4.2 Requisiti minimi

Occorre rispettare i seguenti requisiti minimi:

- a. requisiti minimi di rendimento elettrico:
per il rendimento elettrico valgono i requisiti minimi di cui al numero 2.2.2;
- b. requisiti di sfruttamento del calore:
la quota di calore utilizzato esternamente ammonta almeno al 60 per cento della produzione lorda di calore;
- c. requisiti ecologici minimi:
per i requisiti ecologici minimi si applica il numero 2.3.

5 **Calcolo del tasso di remunerazione in caso di ampliamento o rinnovamento successivi**

Il tasso di remunerazione per gli impianti che sono stati ampliati o rinnovati successivamente si calcola secondo la formula seguente:

$$(P0/P1) * V1 + (1-P0/P1) * (N0/N1) * V1$$

- dove:
- P0: potenza dell'impianto prima dell'ampliamento o rinnovamento;
 - P1: potenza dell'impianto dopo l'ampliamento o il rinnovamento;
 - N0: produzione netta media degli ultimi 2 anni prima dell'ampliamento o del rinnovamento;
 - N1: produzione netta dopo l'ampliamento;
 - V1: tasso di remunerazione calcolato secondo il numero 3 o 4 sulla scorta dell'intera produzione netta raggiunta dopo l'ampliamento o il rinnovamento.

6 **Pagamenti parziali e calcolo**

La remunerazione è conteggiata per la fine dell'anno civile sulla base del tasso di remunerazione valido per l'anno in questione e dell'elettricità rilevata. Vengono effettuati pagamenti parziali preliminari sulla base del tasso di remunerazione dell'anno precedente in caso di impianti che non sono ancora in esercizio da un intero anno civile secondo i valori di progettazione di cui al numero 8.1.

7 **Durata della remunerazione**

La durata della remunerazione è di 20 anni.

8 Procedura di presentazione delle domande

8.1 Domanda

La domanda deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. indicazioni relative all'impianto, in particolare il nome del gestore e l'ubicazione dell'impianto;
- b. descrizione del progetto che illustra se sono soddisfatte tutte le condizioni;
- c. potenza nominale elettrica e termica;
- d. produzione lorda di elettricità e calore (kWh) prevista, produzione netta di elettricità prevista e calore sfruttato esternamente (kWh) previsto, per anno civile;
- e. tipo e quantità delle biomasse utilizzate a scopo energetico;
- f. tipo, quantità e potere calorifico inferiore medio del prodotto intermedio;
- g. consenso dei proprietari fondiari.

8.2 Notifica dello stato di avanzamento del progetto

8.2.1 La notifica dello stato di avanzamento del progetto deve essere presentata al più tardi entro tre anni dalla garanzia di principio (art. 22).

8.2.2 Essa deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. licenza di costruzione passata in giudicato;
- b. la notifica del progetto presso il gestore della rete e il suo parere al riguardo;
- c. eventuali modifiche rispetto al numero 8.1;
- d. data di messa in esercizio pianificata.

8.3 Messa in esercizio

8.3.1 La messa in esercizio dell'impianto deve essere effettuata al più tardi sei anni dalla garanzia di principio (art. 22).

8.3.2 La messa in esercizio degli impianti che secondo l'articolo 20 capoverso 3 lettera a sono avanzati sulla lista d'attesa sulla base della seconda notifica completa dello stato di avanzamento del progetto deve essere effettuata al più tardi tre anni dalla garanzia di principio (art. 22).

8.4 Notifica di messa in esercizio

La notifica di messa in esercizio deve contenere almeno le seguenti indicazioni:

- a. eventuali modifiche rispetto al numero 8.1;
- b. data di messa in esercizio.

9 Disposizioni transitorie

- 9.1 I gestori che prima del 1° gennaio 2018 hanno ottenuto per il proprio impianto una decisione positiva e hanno presentato la notifica completa dello stato di avanzamento del progetto secondo il diritto anteriore hanno diritto a un bonus per lo sfruttamento esterno del calore (bonus di cogenerazione) di 2,5 ct./kWh secondo il diritto anteriore.
- 9.2 Per gli impianti che sono avanzati sulla lista d'attesa in virtù dell'articolo 3g^{bis} capoverso 4 lettera b numero 1 dell'ordinanza del 7 dicembre 1998 sull'energia nella versione del 2 dicembre 2016²⁵ sulla base della seconda notifica completa dello stato di avanzamento del progetto, la notifica di messa in esercizio deve essere presentata entro i seguenti termini:
 - a. al più tardi sei anni dopo la comunicazione della decisione positiva, se il gestore l'ha ricevuta entro il 31 dicembre 2015;
 - b. al più tardi il 31 dicembre 2019, se il gestore ha ricevuto la decisione positiva tra il 1° gennaio 2016 e il 1° gennaio 2017.
- 9.3 Nel caso degli IIR, dei forni per l'incenerimento di fanghi e degli impianti a gas di depurazione e a gas di scarica che ottengono già una remunerazione secondo il diritto anteriore, per i requisiti per il diritto, i requisiti minimi e l'esercizio in corso si applica il diritto anteriore.

²⁵ RU 2016 4617

Allegato 2.1
(art. 36, 38 e 41–45)

Rimunerazione unica per gli impianti fotovoltaici

1 Definizione degli impianti

La definizione di impianto fotovoltaico si basa sull'allegato 1.2 numero 1.

2 Tassi per la remunerazione unica

- 2.1 Per gli impianti integrati che sono stati messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013, valgono i seguenti importi:

	Classe di potenza	Messa in esercizio						
		1.1.2013–31.12.2013	1.1.2014–31.3.2015	1.4.2015–30.9.2015	1.10.2015–30.9.2016	1.10.2016–31.3.2017	1.4.2017–31.03.2018	dal 1.4.2018
Contributo di base (fr.)		2000	1800	1800	1800	1800	1600	1600
Contributo legato alla potenza (fr./kW)	<30 kW <100 kW	1200 850	1050 750	830 630	610 510	610 460	520 400	460 340

- 2.2 Per gli impianti integrati che sono stati messi in esercizio entro il 31 dicembre 2012, valgono i seguenti importi:

	Classe di potenza	Messa in esercizio		
		entro 31.12.2010	1.1.2011–31.12.2011	1.1.2012–31.12.2012
Contributo di base (fr.)		3300	2650	2200
Contributo legato alla potenza (fr./kW)	< 30 kW <100 kW ≥100 kW	2100 1700 1500	1700 1400 1200	1400 1100 980

- 2.3 Per gli impianti annessi e isolati che sono stati messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013, valgono i seguenti importi:

	Classe di potenza	Messa in esercizio						
		1.1.2013-31.12.2013	1.1.2014-31.3.2015	1.4.2015-30.9.2015	1.10.2015-30.9.2016	1.10.2016-31.3.2017	1.4.2017-31.03.2018	dal 1.04.2018
Contributo di base (fr.)		1500	1400	1400	1400	1400	1400	1400
Contributo legato alla potenza (fr./kW)	< 30 kW	1000	850	680	500	500	450	400
	<100 kW	750	650	530	450	400	350	300
	≥100 kW	700	600	530	450	400	350	300

- 2.4 Per gli impianti annessi e isolati che sono stati messi in esercizio entro il 31 dicembre 2012, valgono i seguenti importi:

	Classe di potenza	Messa in esercizio		
		entro 31.12.2010	1.1.2011-31.12.2011	1.1.2012-31.12.2012
Contributo di base (fr.)		2450	1900	1600
Contributo legato alla potenza (fr./kW)	< 30 kW	1850	1450	1200
	<100 kW	1500	1200	950
	≥100 kW	1300	1000	850

- 2.5 Il contributo legato alla potenza per gli impianti con potenza nominale ≥ 30 kW è calcolato pro rata rispetto alle classi di potenza. Agli impianti integrati con potenza nominale ≥ 100 kW che sono stati messi in esercizio dopo il 1° gennaio 2013 per tutte le classi di potenza si applicano esclusivamente i tassi di remunerazione previsti per gli impianti annessi e isolati.
- 2.6 Gli impianti di cui all'articolo 7 capoverso 3 ottengono i contributi per gli impianti integrati se appartengono alla categoria degli impianti integrati.

3 Domanda per gli impianti di piccole dimensioni

La domanda per gli impianti di piccole dimensioni deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

- indicazioni relative all'impianto, in particolare il nome dell'avente diritto e l'ubicazione dell'impianto;
- estratto dal registro fondiario;
- categoria dell'impianto;
- potenza;

- e. produzione annua prevista;
- f. consenso dei proprietari fondiari;
- g. categoria del produttore;
- h. data di messa in esercizio;
- i. verbale di collaudo con descrizione tecnica dettagliata;
- j. autenticazione dei dati dell'impianto;
- k. per impianti integrati: fotografie che mostrano il generatore solare durante la costruzione e dopo il completamento e dalle quali si può evincere che si tratta di un impianto integrato ai sensi dell'articolo 6.
- l. per impianti di cui all'articolo 7 capoverso 3: la dichiarazione che il gestore rinuncia alla remunerazione del contributo legato alla potenza per la potenza a partire da 100 kW.

4 Domanda e notifica di messa in esercizio per gli impianti di grandi dimensioni

- 4.1 La domanda per gli impianti di grandi dimensioni deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:
- a. indicazioni relative all'impianto, in particolare il nome dell'avente diritto e l'ubicazione dell'impianto;
 - b. estratto dal registro fondiario;
 - c. categoria dell'impianto;
 - d. potenza pianificata;
 - e. produzione annua prevista;
 - f. consenso dei proprietari fondiari;
 - g. categoria del produttore;
- 4.2 Notifica di messa in esercizio
- La notifica di messa in esercizio deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:
- a. data di messa in esercizio;
 - b. verbale di collaudo con descrizione tecnica dettagliata;
 - c. eventuali modifiche rispetto alle indicazioni fornite nella domanda;
 - d. autenticazione dei dati dell'impianto;
 - e. per gli impianti integrati che sono stati messi in esercizio entro il 31 dicembre 2013: fotografie che mostrano il generatore solare durante la costruzione e dopo il completamento e dalle quali si può evincere che si tratta di un impianto integrato ai sensi dell'articolo 6.

Allegato 2.2
(art. 47, 53 e 65)

Contributi d'investimento per gli impianti idroelettrici

1 Definizione degli impianti

La definizione di impianto idroelettrico si basa sull'allegato 1.1 numero 1.

2 Contenuto della domanda

La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

- a. indicazioni relative all'impianto, in particolare il nome dell'avente diritto e l'ubicazione della centrale, delle prese, dei serbatoi e delle restituzioni d'acqua;
- b. descrizione del progetto che illustra che tutti i requisiti per il versamento di un contributo d'investimento sono soddisfatti;
- c. la prova della validità del diritto di sfruttamento delle acque;
- d. potenza meccanica lorda media dell'acqua;
- e. potenza installata prima e dopo l'investimento;
- f. produzione elettrica prevista in kWh per anno civile prima e dopo l'investimento;
- g. profilo di produzione previsto di un anno medio relativo alla durata di utilizzo dell'impianto;
- h. dislivello lordo medio in m prima e dopo l'investimento;
- i. dislivello netto medio in m prima e dopo l'investimento;
- j. portata massima normale prima e dopo l'investimento;
- k. volume utile utilizzabile prima e dopo l'investimento;
- l. data di messa in esercizio prevista;
- m. in caso di ampliamenti e i rinnovamenti: documenti che illustrano che l'ampliamento o il rinnovamento è di misura considerevole;
- n. descrizione tecnica dell'impianto;
- o. elenco dettagliato dei costi d'investimento suddivisi in costi computabili e non computabili;
- p. calcolo dei maggiori costi non ammortizzabili.

3 Tabella del periodo di utilizzazione

Il calcolo dei maggiori costi non ammortizzabili si basa sul seguente periodo di utilizzazione dei singoli elementi costituenti dell'impianto:

Elemento costituente dell'impianto	anni
Dighe in calcestruzzo, dighe in materiale sciolto	80
Traverse mobili, prese, dissabbiatori, canali a pelo libero	80
Griglie, sgrigliatori inclusi	40
Vie di derivazione, gallerie in pressione, pozzi piezometrici, pozzi in pressione	80
Cunicoli, caverne, canali per l'acqua di monte e di scarico, bacini di compensazione	80
Organi di chiusura (paratoie e valvole, valvole a farfalla e valvole a sfera)	40
Turbine, pompe	40
Elevatori e impianti ausiliari	30
Generatori, trasformatori	40
Sistema di controllo per centrali	15
Impianti a corrente elettrica per uso proprio e di emergenza	30
Equipaggiamento ad alta tensione, impianti di distribuzione	30
Batterie, impianti di protezione	20
Condotte ad alta e media tensione	50
Conche di navigazione	80
Impianti per la risalita e la discesa dei pesci	40
Costruzioni per vie di trasporto e assetto (strade, ponti, muri di sostegno, ecc.)	60
Funivie	20
Stabili d'esercizio	40
Stabili amministrativi	50

Allegato 2.3
(art. 69, 74 e 87)

Contributi d'investimento per gli impianti a biomassa

1 Impianti di incenerimento dei rifiuti (IIR)

1.1 Requisiti energetici minimi

Un contributo d'investimento viene accordato soltanto se l'impianto presenta un'efficienza energetica netta (EEN) equivalente almeno allo 0,65.

1.2 Contenuto della domanda

La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

- a. indicazioni relative all'impianto, in particolare il nome dell'avente diritto e l'ubicazione;
- b. descrizione del progetto che illustra che tutti i requisiti per il versamento di un contributo d'investimento sono soddisfatti;
- c. elenco dettagliato dei costi d'investimento suddivisi in costi computabili e non computabili;
- d. potenza elettrica installata (kW_{el}) prima e dopo l'investimento;
- e. produzione lorda di elettricità e calore (kWh) per anno civile prima e dopo l'investimento;
- f. produzione netta di elettricità nonché calore sfruttato esternamente per anno civile prima e dopo l'investimento;
- g. calcolo dei maggiori costi non ammortizzabili;
- h. data di messa in esercizio prevista;
- i. consenso dei proprietari fondiari.

1.3 Tabella del periodo di utilizzazione

Il calcolo dei maggiori costi non ammortizzabili si basa sul seguente periodo di utilizzazione dei singoli elementi costituenti dell'impianto:

Elemento costituente dell'impianto	anni
Correnti di radiazione, tamburo della caldaia, vaporizzatore, eco, zona di convezione	15
Surriscaldatore	10
Turbine, generatore, impianto idraulico, trasformatore, circuito di raffreddamento (turbine, generatore), pompe per l'acqua di alimento (2 elettriche, 1 a vapore), contenitori per l'acqua di alimento, condensatore dell'aria, eiettori, vaso di espansione di purga della caldaia, impianti di trasporto in condotta e rubinetteria, riduzione della pressione, sistema di condensatori e preriscaldamento dell'acqua di alimento, gru del locale dedicato alle turbine, allacciamento a corrente forte, generatore d'emergenza	25
Tecnica di gestione (EMSR)	15

2 Impianti a gas di depurazione

2.1 Requisiti energetici minimi

La torre di fermentazione deve essere riscaldata mediante calore residuo e il modulo di cogenerazione deve raggiungere un rendimento elettrico minimo conformemente al diagramma nell'allegato 1.5 numero 2.2.4 lettera a.

2.2 Contenuto della domanda

La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

- indicazioni relative all'impianto, in particolare il nome dell'avente diritto e l'ubicazione;
- descrizione del progetto che illustra che tutti i requisiti per il versamento di un contributo d'investimento sono soddisfatti;
- elenco dettagliato dei costi d'investimento suddivisi in costi computabili e non computabili;
- potenza elettrica installata (kW_{el}) prima e dopo l'investimento;
- produzione elettrica prevista per anno civile prima e dopo l'investimento;
- calcolo dei maggiori costi non ammortizzabili;
- data di messa in esercizio prevista;
- numero di abitanti-equivalenti dell'impianto di depurazione;
- consenso dei proprietari fondiari.

2.3 Tabella del periodo di utilizzazione

Il calcolo dei maggiori costi non ammortizzabili si basa sul seguente periodo di utilizzazione dei singoli elementi costituenti dell'impianto:

Elemento costituente dell'impianto	anni
Stabile gasometro, elemento dello stabile per le centrali termoelettriche a blocco, locale per la misurazione del gas, condotte	25
Centrali termoelettriche a blocco, incl. raffreddamento d'emergenza	10
Gasometro, rubinetteria, filtro a sabbia, ventilatore per l'aumento della pressione del gas, raffreddamento del gas, depurazione dei fumi, rimozione di silossano	15
Tecnica di gestione (EMSR)	15

3 Centrali elettriche a legna di importanza regionale

3.1 Requisiti energetici minimi

Per le centrali termo-elettriche a blocco valgono i requisiti energetici minimi di cui all'allegato 1.5 numero 2.2.4 e per i cicli di vapore quelle di cui all'allegato 1.5 numero 2.2.3.

3.2 Contenuto della domanda

La domanda deve contenere almeno le indicazioni e i documenti seguenti:

- a. indicazioni relative all'impianto, in particolare il nome dell'avente diritto e l'ubicazione;
- b. descrizione del progetto che illustra che tutti i requisiti per il versamento di un contributo d'investimento sono soddisfatti;
- c. elenco dettagliato dei costi d'investimento suddivisi in costi computabili e non computabili;
- d. potenza elettrica installata (kW_{el}) prima e dopo l'investimento;
- e. produzione lorda di elettricità e calore (kWh) per anno civile prima e dopo l'investimento;
- f. produzione netta di elettricità nonché calore sfruttato esternamente per anno civile prima e dopo l'investimento;
- g. un calcolo dei maggiori costi non ammortizzabili;
- h. data di messa in esercizio prevista;
- i. consenso dei proprietari fondiari.

3.3 Tabella del periodo di utilizzazione

Il calcolo dei maggiori costi non ammortizzabili si basa sul seguente periodo d'utilizzazione dei singoli elementi costituenti dell'impianto:

Elemento costituente dell'impianto	anni
Parti dello stabile, silo, gru	25
Impianto a combustione, trasporto di combustibile, smaltimento delle ceneri, ventilatori ad aria, canali dell'aria, ventilatore per gas di combustione, movimento della cenere, correnti di radiazione, tamburo della caldaia, vaporizzatore, eco, trattamento dei fumi, ORC, caldaie a gassificazione di legna	15
Surriscaldatore	10
Turbine, generatore, impianto idraulico, trasformatore, circuito di raffreddamento (turbine, generatore), pompe per l'acqua di alimento, contenitori per l'acqua di alimento, condensatore dell'aria, impianti di trasporto in condotta e rubinetteria, stazione di riduzione della pressione, sistema di condensatori, preriscaldamento dell'acqua di alimento, allacciamento a corrente forte	25
Tecnica di gestione (EMSR)	15

Allegato 3
(art. 66)

Determinazione del costo medio ponderato del capitale

1 Deroga al numero 1.1 allegato 1 OAEl²⁶

Il costo del capitale proprio e il costo del capitale di terzi sono ponderati ciascuno nella misura del 50 per cento.

2 Deroga al numero 2.4 allegato 1 OAEl

La determinazione avviene ogni anno entro la fine del mese di marzo e vale:

- a. nei contributi d'investimento, per l'anno in corso;
- b. nel premio di mercato, per l'anno precedente.

3 Deroga al numero 5 allegato 1 OAEl

3.1 Il coefficiente di leva finanziaria corrisponde a una quota del capitale complessivo pari al 50 per cento per il capitale proprio e al 50 per cento per il capitale di terzi.

3.2 Il beta unlevered viene rilevato con l'aiuto di un «peer group» da imprese di approvvigionamento elettrico europee paragonabili. I valori beta del «peer group» vengono rilevati settimanalmente su un arco di tempo di due anni. Il «peer group» viene verificato ogni anno e se possibile migliorato. Se per determinate tecnologie non si può costituire un peer group sulla scorta dei dati del mercato di capitale, il beta viene determinato grazie a un'inchiesta svolta presso numerosi esperti del settore per valutare i pertinenti rischi degli investimenti in tale tecnologia.

3.3 Al beta unlevered si applicano i seguenti valori forfettari:

- | | |
|---|-----|
| a. minore di 0,25 | 0,2 |
| b. uguale o maggiore di 0,25 e minore di 0,35 | 0,3 |
| c. uguale o maggiore di 0,35 e minore di 0,45 | 0,4 |
| d. uguale o maggiore di 0,45 e minore di 0,55 | 0,5 |
| e. uguale o maggiore di 0,55 e minore di 0,65 | 0,6 |
| f. uguale o maggiore di 0,65 e minore di 0,75 | 0,7 |
| g. uguale o maggiore di 0,75 e minore di 0,85 | 0,8 |
| h. uguale o maggiore di 0,85 | 0,9 |

3.4 I valori limite il cui superamento, in senso positivo o negativo, deve essere preso in considerazione sono: 0,25, 0,35, 0,45, 0,55, 0,65, 0,75 e 0,85.

²⁶ RS 734.71

4 Deroga al numero 7 allegato 1 OAEL

- 4.1 Alla somma del supplemento di solvibilità e dei costi di emissione e di acquisizione si applicano i seguenti valori forfettari:
- | | | |
|----|--|----------------|
| a. | minore dello 0,625 per cento | 0,50 per cento |
| b. | uguale o maggiore dello 0,625 e minore dello 0,875 per cento | 0,75 per cento |
| c. | uguale o maggiore dello 0,875 e minore dell'1,125 per cento | 1,00 per cento |
| d. | uguale o maggiore dell'1,125 e minore dell'1,375 per cento | 1,25 per cento |
| e. | uguale o maggiore dell'1,375 e minore dell'1,625 per cento | 1,50 per cento |
| f. | uguale o maggiore dell'1,625 e minore dell'1,875 per cento | 1,75 per cento |
| g. | uguale o maggiore dell'1,875 e minore del 2,125 per cento | 2,00 per cento |
| h. | uguale o maggiore del 2,125 e minore del 2,375 per cento | 2,25 per cento |
| i. | uguale o maggiore del 2,375 e minore del 2,625 per cento | 2,50 per cento |
| j. | uguale o maggiore del 2,625 per cento | 2,75 per cento |
- 4.2 I valori limite il cui superamento, in senso positivo o negativo, deve essere preso in considerazione sono 0,625, 0,875, 1,125, 1,375, 1,625, 1,875, 2,125, 2,375 e 2,625 per cento.